SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 63

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 16 marzo 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che gli Enti pubblici, gli Istituti di ricerca a carattere scientifico, gli Enti locali territoriali - Regioni, Province e Comuni - nonché le Unità Sanitarie Locali, le Aziende e le altre Istituzioni sanitarie dovranno inviare, per la pubblicazione a titolo gratuito, con una nota di trasmissione, due copie conformi dei bandi di concorso e dei relativi diari delle prove di esame, corredate del titolo e, possibilmente, del supporto informatico, direttamente alla Direzione e Redazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero della Giustizia.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 72

Ministero della salute

DECRETO 20 febbraio 2007.

Approvazione della Classificazione Nazionale dei dispositivi medici (CND).

DECRETO 20 febbraio 2007.

Nuove modalità per gli adempimenti previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modificazioni e per la registrazione dei dispositivi impiantabili attivi nonché per l'iscrizione nel Repertorio dei dispositivi medici.

07A02230

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

DECRETO 9 febbraio 2007, n. **21.**

Trattamento di dati sensibili nell'ambito dei procedimenti amministrativi condotti dal Ministero delle infrastrutture. Regolamento di cui agli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare gli articoli 20, comma 2 e 21, comma 2, i quali stabiliscono che, nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;

Visto il medesimo articolo 20, comma 2, nella parte in cui prevede che detta identificazione debba essere effettuata, nel rispetto dei principi elencati all'articolo 22 del Codice, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera *g)* del Codice;

Vista l'autorizzazione n. 7/2005 al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006;

Ritenuto necessario indicare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle effettuate da questa Amministrazione, in particolare quelle riguardanti la comunicazione di dati sensibili a terzi;

Ritenuto altresì di dover indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che questa Amministrazione deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate dalla legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

Dato atto di aver verificato, per i trattamenti di cui sopra, il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del «Codice in materia di protezione dei dati personali», con particolare riguardo alla pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari rispetto alle finalità perseguite, all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché dell'esistenza di fonti normative idonee a legittimare l'effettuazione delle medesime operazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e in particolare l'articolo 1, commi 4, 10 e 14;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, recante «Organizzazione del Ministero delle infrastrutture», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 179 del 3 agosto 2006, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2005;

Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, adottato il 9 novembre 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 dicembre 2006;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, con nota n. 541 del 16 gennaio 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte del Ministero delle infrastrutture nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Art. 2.

Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

1. Le schede di cui agli allegati contraddistinti dai numeri da 1 a 9 sono parte integrante del presente regolamento. Esse identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari

per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico, ivi indicate, perseguite nei singoli casi ed individuate nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati dagli uffici dell'Amministrazione delle infrastrutture previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi.

3. Le operazioni di comunicazione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

4. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 febbraio 2007

Il Ministro: DI PIETRO

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2007
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 28

INDICE DEI TRATTAMENTI

Scheda	Denominazione del trattamento
1	**Personale.** Costituzione e gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso gli Uffici dell'Amministrazione centrale e periferica
2	**Personale.** Attività di erogazioni e benefici a vario titolo a sostegno dei singoli dipendenti e dei loro familiari
3	**Contenzioso.** Gestione del contenzioso. Attività relative alla consulenza giuridica nonché al patrocinio ed alla difesa dell'amministrazione
4	**Contenzioso e P.G.** Attività di accertamento di violazioni amministrative e relativo contenzioso
5	**Amministrazione**. Gestione delle attività di indagine nell'ambito delle attività amministrative del settore del trasporto terrestre con impianti a fune.
6	**Amministrazione.** Svolgimento di inchieste per sinistri in ambito terrestre.
7	**Amministrazione**. Attività relativa al rilascio di certificati di idoneità ed abilitazioni professionali.
8	**Amministrazione**. Interventi relativi all'edilizia demaniale. Attività di accertamento dei requisiti soggettivi degli assegnatari o acquirenti degli alloggi di edilizia agevolata ai sensi dell'articolo 11 della legge 1179/65. Monitoraggio e raccolta segnalazioni ed esposti su abusi edilizi.
9	**Amministrazione**. Elaborazione e presentazione delle richieste di pagamento e ricezione dei pagamenti della Commissione Europea relativamente ai programmi di iniziativa comunitaria, per i quali il Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali svolge funzioni di Autorità di gestione e Autorità di pagamento

SCHEDA N. 1

Denominazione del trattamento
Costituzione e gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso gli Uffici dell'Amministrazione centrale e periferica.

Fonte normativa
Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, Contratti Collettivi Integrativi di Amministrazione, legge 178/51, legge 300/70, legge 870/86, legge 104/92, legge 68/1999, legge 164/92, legge 335/95, d.lgs. 503/92, d.lgs. 626/94, d.lgs. 271/99, d.lgs. 272/99, d.lgs 151/01, d.P.R 1092/73, d.P.R. 1124/65.

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro dipendente di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario, a tempo pieno o a tempo parziale, o temporaneo e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato. Garantire pari opportunità di accesso e di formazione. Adempiere agli obblighi della completa gestione del rapporto giuridico ed economico ivi compreso, trasferimenti, mobilità, sospensioni, obblighi retributivi, fiscali, contabili e sindacali, cessazione dal servizio o dall'impiego, assenze dal servizio o aspettative per malattia o per motivi di studio o personali. Adempiere ad obblighi di riconoscimento dei diritti e delle attribuzioni derivate dall'attività lavorativa dei dipendenti pervenuti alla conclusione della vita lavorativa. Adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, nonché in materia sindacale. (art. 112 d.lgs. 196/2003)

Tipi di dati trattati

Convinzioni	|X | religiose	| X | filosofiche	|X|d'altro genere
Convinzioni	| x | sindacali	|X| politiche	
Stato di salute	|X| patologie attuali	|X| terapie in corso	|X| dati relativi ai familiari del dipendente
Dati di carattere giudiziario	(art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) |X|		
Vita sessuale	|X| soltanto in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso		

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:

Raccolta:	|X| presso gli interessati	|X| presso terzi
Elaborazione:	|X| in forma cartacea	|X| con modalità informatizzate

Particolari forme di elaborazione:

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

a) enti preposti alla vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
b) enti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nonché ASL ed altre strutture sanitarie a fini assistenziali e previdenziali, anche per la rilevazione di eventuali patologie o infortuni sul lavoro
c) strutture sanitarie competenti per le visite fiscali
d) enti di appartenenza e di destinazione dei lavoratori comandati/in mobilità per la gestione della procedura di comando/mobilità
e) organizzazioni sindacali ai fini della gestione dei permessi e delle trattenute sindacali relative ai dipendenti che hanno rilasciato la delega
f) enti competenti in materia di collocamento obbligatorio
g) Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive e per il conferimento di onorificenze, limitatamente ai dati sensibili autocertificati dagli interessati e verificati dall'Istituto mediante richiesta agli enti certificanti
h) Ministero dell'economia e delle finanze per la gestione del trattamento economico del personale

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo:
Il trattamento concerne tutti i dati relativi all'instaurazione ed alla gestione del rapporto di lavoro avviato a qualunque titolo (compreso quelli a tempo determinato, part-time e di consulenza) a partire da procedimenti concorsuali o da altre procedure di selezione previste dalla legge; il trattamento concerne altresì l'acquisizione di pareri delle amministrazioni in caso di mobilità e l'espletamento di altre eventuali procedure di reclutamento. Vengono trattati dati relativi alla salute per quanto riguarda la gestione dell'orario di servizio, le certificazioni di malattie ed altri giustificativi delle assenze. Possono essere raccolti anche dati sulla salute relativi ai familiari del dipendente ai fini della concessione di benefici o permessi nei soli casi previsti dalla legge; tali dati pervengono su iniziativa dei dipendenti ovvero previa richiesta dell'amministrazione. Possono essere trattati dati relativi alle convinzioni religiose, filosofiche e d'altro genere (dati di archivio) perché, almeno fino alla sospensione del servizio di leva di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, all'atto del reclutamento per concorso veniva richiesta ai dipendenti la posizione riguardo agli obblighi di leva, in particolar modo in caso di servizio civile o di obiezione di coscienza. I dati sulle convinzioni religiose possono rendersi necessari per la concessione di permessi per quelle festività la cui fruizione è connessa all'appartenenza a determinate confessioni religiose. Dati di tipo giudiziario possono essere rilevati dalla presentazione del certificato del casellario giudiziale. Sono inoltre trattati dati relativi all'appartenenza sindacale o politica, laddove il lavoratore aderisca eventualmente ad associazioni sindacali o a partiti politici, laddove il possesso del dato sia essenziale per l'amministrazione come, ad esempio, per la gestione di permessi e contributi per la partecipazione alle attività politiche e sindacali.

Con specifico riferimento agli obblighi previdenziali, contributivi, assicurativi connessi alla risoluzione, a qualunque titolo, del rapporto di lavoro e al trattenimento in servizio oltre l'età per il collocamento a riposo, i dati sono trattati presso gli Enti preposti a seguito di comunicazione diretta all'interessato e agli enti stessi. Nell'ambito di tale attività possono essere trattati dati sensibili inerenti la salute nel caso in cui debbano essere erogati benefici connessi allo stato di salute (agevolazioni di anzianità per invalidità civile,attivazione di rendite erogate da Enti previdenziali in caso di infortunio ecc.), mentre dati di tipo giudiziario possono entrare in gioco all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro in presenza di condanne penali e di conseguente sospensione dal servizio, o per ottemperare a richieste patrimoniali del giudice contabile (es. procedure per fermi amministrativi o per bloccare l'erogazione di somme previdenziali).

Con riferimento, infine, agli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria e di sicurezza, la trattazione dei dati avviene generalmente d'ufficio ovvero ad istanza del lavoratore o del medico competente. I dati vengono elaborati dall'amministrazione e, ove indispensabile, vengono trasmessi ai soggetti aventi titolo per l'espletamento delle funzioni ad essi attribuite dalla legge in materia di vigilanza sanitaria e di sicurezza dei luoghi di lavoro. In tale ambito, vengono effettuate comunicazioni ai sopra menzionati enti esterni quali Servizio sanitario nazionale, Ispettorato del lavoro, INAIL, enti previdenziali in relazione alle competenze a tali enti attribuite in materia di infortuni sul lavoro o malattie per causa di servizio. Vengono anche effettuate denunce obbligatorie inerenti infortuni sul lavoro ove espressamente previste dalla legge.

Le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di rettificazione di attribuzione di sesso.

Vengono infine effettuate comunicazioni con amministrazioni e gestori di pubblici servizi finalizzate all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445/2000.

SCHEDA N. 2

Denominazione del trattamento.
Attività di erogazioni e benefici a vario titolo a sostegno dei singoli dipendenti e dei loro familiari quali contributi per sussidi dalla cassa previdenza, generalmente erogati per spese sanitarie o anche per spese per procedimenti giudiziari connessi con l'attività d'istituto; erogazioni prestiti da ente di previdenza di riferimento; liquidazione dei benefici derivanti dalle infermità per causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo;pensionamento per inabilità; risoluzione rapporto di lavoro per inidoneità.

Fonte normativa
D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 adottato ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 20, allegato 1, n. 23, e della legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 63, D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 e legge 23 dicembre 1970, n. 109; legge 336/70; legge 335/95; d.P.R. 1124/65; l. 870/86; l. 104/92; l. 68/99; CCNL.

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Liquidazione delle infermità dipendenti da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo. (art. 68 e art. 112 del d.lgs. 196/03, art. 4, comma 1,lettera e))

Tipi di dati trattati

Origine	| x |etnica			
Stato di salute	|X| patologie attuali	|X| patologie pregr esse	|X| terapie in corso	|X| relativi ai familia ri del dipendente
Dati di carattere giudiziario	(art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) |X|			

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:

Raccolta:	|X| presso gli interessati	|X| presso terzi
Elaborazione:	|X| in forma cartacea	|X| con modalità informatizzate

Particolari forme di elaborazione:

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:
INPDAP, INPS, INAIL, Ministero dell'Economia - commissione medica per le cause di servizio, ospedali militari, o commissioni mediche delle aziende sanitarie per il trattamento dei dati previdenziali derivanti dall'attività in esame.

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
Per quanto concerne la concessione dei benefici derivanti da infermità per causa di servizio, l'amministrazione agisce a domanda dell'interessato. Sono effettuate comunicazioni con gli altri soggetti pubblici sopra indicati ove indispensabile e previsto dalla legge. Il beneficio viene concesso a seguito di pronunciamento della Commissione preposta o su verbale dell'ospedale militare. In tale sede, vengono trattati dati di carattere sanitario al fine del riconoscimento dei requisiti necessari per il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge.
Per quanto concerne i benefici di tipo assistenziale per interventi erogati dalla Cassa di Previdenza, i contributi per spese sanitarie vengono erogati a istanza dell'interessato, anche in questo caso previa verifica dei requisiti sanitari prescritti dalla legge.
Dati di carattere giudiziario possono invece essere trattati per quanto concerne la concessione di contributi per spese di carattere giudiziario sostenute dal personale, per eventi connessi con i compiti d'istituto. Eventuali dati relativi all'origine etnica dell'interessato possono essere infine trattati in relazione all'attribuzione di benefici discendenti da particolari status quali, ad esempio, quello di profugo o internato (cfr. l. 336/70).

SCHEDA N. 3

Denominazione del trattamento
Gestione del contenzioso. Attività relative alla consulenza giuridica nonché al patrocinio ed alla difesa dell'amministrazione.

Fonte normativa:
codice civile, codice penale, codice di procedura civile, codice di procedura penale; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; l. 7 agosto 1990, n. 241; l. 24 novembre 1981, n. 689; CCNL di comparto; norme regolanti il diritto del giudice contabile

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Finalità volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa e/o giudiziaria (articolo 71 d. lgs. 196/2003); gestione dei rapporti di lavoro (art. 112 del d. lgs. 196/2003).

Tipi di dati trattati

Origine	| x |etnica	| x | razziale	
Convinzioni	|X | religiose	| X | filosofiche	|X|d'altro genere
Convinzioni	| x | sindacali	|X| politiche	
Stato di salute	|X| patologie attuali	|X| terapie in corso	|X| dati relativi ai familiari del dipendente
Dati di carattere giudiziario	(art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) |X|		
Vita sessuale	|X|		

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:

Raccolta:	|X| presso gli interessati	|X| presso terzi
Elaborazione:	|X| in forma cartacea	|X| con modalità informatizzate

Particolari forme di elaborazione:

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

a) *Autorità giudiziaria di ogni ordine e grado e relativi organi ausiliari per l'acquisizione di notizie inerenti all'attività d'istituto*
b) *Autorità di P.S., G. di F. per eventuali accertamenti bancari, patrimoniali e fermi amministrativi*
c) *Uffici provinciali del Lavoro per procedure di conciliazione, enti previdenziali e sindacati;*
d) *Avvocatura dello Stato, avvocati e consulenti delle controparti nei procedimenti contenziosi*

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo:
Il trattamento dei dati riguarda ogni fattispecie che possa dar luogo a contenzioso nell'ambito delle attività volte all'accertamento di responsabilità civili, penali, contabili e disciplinari dei dipendenti o di soggetti esterni all'amministrazione; il trattamento è altresì effettuato per consentire all'Amministrazione di comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti e partecipare a procedure di arbitrato e conciliazione.

Nello specifico, il trattamento dei dati di competenza scaturisce sia da attività obbligatorie d'ufficio (es. attivazione procedimenti disciplinari su segnalazione degli organi preposti; attività di fermo amministrativo; rappresentanza dell'amministrazione in giudizio ecc) sia da istanze e attivazioni di procedimenti di parte nel caso del contenzioso di lavoro.

Vengono effettuate la raccolta, la consultazione e l'elaborazione dei dati dell'interessato ed, eventualmente, anche di informazioni sulla salute relative ai familiari del dipendente, nell'ambito di pareri resi all'Amministrazione così come nell'ambito di scritti difensivi prodotti in giudizio ovvero in sede conciliativa o di arbitrato e nelle sentenze. I dati, oltre ad essere raccolti presso gli interessati, vengono raccolti presso terzi (Autorità giudiziaria, avvocati e consulenti incaricati della tutela giuridica dell'Ente).

Gli stessi possono essere comunicati agli uffici competenti per la relativa trattazione amministrativa, all'Autorità giudiziaria, al professionista per un'eventuale attribuzione di incarico; al consulente della controparte per le finalità di gestione del contenzioso.

SCHEDA N. 4

Denominazione del trattamento. Attività di accertamento di violazioni amministrative al Codice della strada ed alle altre normative di regolamentazione di settori sottoposti alla vigilanza dell'Amministrazione.

Fonti normative:

Legge 24 novembre 1981, n. 689.

D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, recante il Codice della Strada, e relativo regolamento di esecuzione.

d.P.R. 753/80., in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e degli altri servizi di trasporto.

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Applicare le norme vigenti in materia di sanzioni amministrative e di procedimenti ad esse connessi (art. 71, comma 1, lett. a), d. lgs. 196/2003).

Verificare la legittimità, il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa a seguito dell'attribuzione di funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive attribuite dalla legge. (art. 67 d. lgs. 196/2003).

Tipi di dati trattati

Stato di salute	|X| patologie attuali	|X| patologie pregresse	|X| terapie in corso
Dati di carattere giudiziario	(art. 4, comma 1, lett. e), d.lgs. n° 196/2003) |X|		

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:

Raccolta:	|X| presso gli interessati	|X| presso terzi
Elaborazione:	|X| in forma cartacea	|x| con modalità informatizzate

Particolari forme di elaborazione:

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

I dati sono comunicati agli uffici competenti all'erogazione delle sanzioni amministrative per le violazioni. Sono altresì comunicati alla competente Procura della Repubblica in caso di connessione con reati, nonché ai soggetti eventualmente danneggiati dalla violazione.

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Le informazioni di carattere giudiziario vengono trattate nell'ambito del complesso ambito di accertamento delle violazioni amministrative previste dalle varie normative di settore e svolte da parte di personale all'uopo abilitato, nonché per l'applicazione delle relative sanzioni nei casi previsti dalla legge 689/81. E' possibile altresì il trattamento di dati relativi allo stato di salute nell'ambito di eventuali procedimenti contenziosi in materia di requisiti psicofisici, revisioni, sospensioni e revoche della patente di guida. Ad esempio, è necessario il trattamento di dati relativi allo stato di salute quando i dati stessi sono posti alla base di provvedimenti di revoca o di sospensione della patente per motivi psico-fisici da parte dell'Autorità competente.

SCHEDA N. 5

Denominazione del trattamento
Gestione delle attività di indagine nell'ambito delle attività amministrative del settore dei trasporto ferroviario locale, del trasporto rapido di massa e tramite impianti a fune.

- **Fonti normative** *:*
  D.P.R. 753/80 in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e degli altri servizi di trasporto.

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Le informazioni trattate sono necessarie per lo svolgimento delle attività amministrative sopra richiamate nell'ottica di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa anche ai fini della verifica della rispondenza di detta attività ai requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia (Art. 67 d. lgs. 196/2003).

Tipi di dati trattati

Stato di salute	|X| patologie attuali	|X| patologie pregresse	|X| terapie in corso
Dati di carattere giudiziario	(art. 4, comma 1, lett. e), d.lgs. n° 196/2003) |X|		

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:

Raccolta:	|X| presso gli interessati	|X| presso terzi
Elaborazione:	|X| in forma cartacea	|x| con modalità informatizzate

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
Le informazioni sono acquisite ai fini della svolgimento di indagini sul sistema di gestione della sicurezza del trasporto ferroviario locale, dei sistemi di trasporto rapido di massa e degli impianti a fune e di verifica delle attività di rilascio, modifica, revisione e revoca di licenze con relativo controllo sull'osservanza degli obblighi e la sussistenza dei requisiti per il mantenimento della licenza. I dati trattati vengono di norma forniti dagli interessati ed archiviati con gli atti relativi alla pratica.
Si tratta, ad esempio, di dati concernenti lo stato di salute per ciò che riguarda la verifica del possesso o del mantenimento dei requisiti fisici, previsti per lo svolgimento delle attività sottoposte ad indagine, da parte del personale che presta servizio nelle imprese ferroviarie sottoposte alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture.
Possono tuttavia essere trattati anche dati di carattere giudiziario laddove ciò sia necessario per la valutazione di esposti e petizioni relativi alle predette attività di indagine.

SCHEDA N. 6

Denominazione del trattamento
Svolgimento di inchieste per sinistri in ambito terrestre.

Fonti normative
- D.P.R. 753/80 in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e degli altri servizi di trasporto.

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Applicare le norme vigenti in materia di sanzioni amministrative e di procedimenti ad esse connessi (art. 71, comma 1, lett. a), d. lgs. 196/2003).

Svolgere le attività amministrative sopra richiamate nell'ottica di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa anche ai fini della verifica della rispondenza di detta attività ai requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia (Art. 67 d. lgs. 196/2003).

Tipi di dati trattati

Stato di salute	|X| patologie attuali	|X| patologie pregresse	|X| terapie in corso
Dati di carattere giudiziario	(art. 4, comma 1, lett. e), d.lgs. n° 196/2003) |X|		

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:

Raccolta:	|X| presso gli interessati	|X| presso terzi
Elaborazione:	|X| in forma cartacea	|x| con modalità informatizzate

Particolari forme di elaborazione

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:
I dati relativi alle inchieste sono comunicati alle competenti Procure della Repubblica per la valutazione degli effetti penali nonché, nell'ambito degli stessi procedimenti, ai soggetti eventualmente danneggiati. Sono possibili altresì comunicazioni alle forze di polizia, ai consulenti tecnici di organi giurisdizionali ed eventualmente ad altri soggetti ove previsto dalla legge.

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
Le informazioni vengono trattate per lo svolgimento di attività ispettive e di inchiesta su incidenti nei settori sottoposti alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture. Vengono acquisiti, nello specifico, dati di carattere sanitario al fine di verificare il possesso dei requisiti per l'esercizio di tutte quelle attività che richiedono particolari abilitazioni, al fine di valutare lo stato psico-fisico delle persone coinvolte nel sinistro ovvero di definire circostanze e modalità di svolgimento del sinistro anche in relazione a soggetti terzi coinvolti. Rispondente alle stesse finalità di inchiesta è la trattamento di dati giudiziari, che possono essere acquisiti agli atti laddove nell'ambito dei procedimenti di indagine siano rilevanti e, comunque, nel caso in cui dalle indagini emergano profili di rilevanza penale.

SCHEDA N. 7

Denominazione del trattamento
Rilascio abilitazioni per: direttore/responsabile di esercizio impianti fissi; macchinisti/dirigenti al movimento su ferrovie in concessione, metropolitane e tramvie.

Fonte normativa:
D.M. n. 1533 del 5/6/1985, D.M. 15/03/1993, D.M. n. 513 del 4/8/1998 e loro successive modificazioni ed integrazioni e normative di dettaglio.

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento.
Rilascio di autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria (art. 68, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 196/2003)

Tipi di dati trattati

Stato di salute	|X| patologie attuali	|X| patologie pregresse
Vita sessuale	|X| *(soltanto in caso di eventuale rettificazione dati anagrafici per variazione sesso*	
Dati di carattere giudiziario	|X| (art. 4, co. 1, lett. e) d. lgs. N. 196/2003)	

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:

Raccolta:	|X| presso gli interessati	|X| presso terzi
Elaborazione:	|X| in forma cartacea	|x| con modalità informatizzate

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Gli Uffici del Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici, nell'ambito delle proprie competenze, acquisiscono dati di carattere sanitario e giudiziario ai fini della gestione dei procedimenti finalizzati al rilascio e alla revoca delle idoneità professionali per l'esercizio degli impianti fissi, per la conduzione dei rotabili ferroviari e metropolitani e per la movimentazione del traffico rotabile. Tali documentazioni sono inserite nel fascicolo personale degli interessati e custodite agli atti dell'Ufficio.

I dati comunque acquisiti possono essere oggetto delle necessarie verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni e sulla genuinità della documentazione ai sensi del DPR n. 445/2000.

SCHEDA N. 8

Denominazione del trattamento
Interventi relativi all'edilizia demaniale. Attività di accertamento dei requisiti soggettivi degli assegnatari o acquirenti degli alloggi di edilizia agevolata ai sensi dell'articolo 11 della legge 1179/65. Monitoraggio e raccolta segnalazioni ed esposti su abusi edilizi.

Fonte normativa

l. 109/94; DPR 184/04; l. 84/94; Codice della navigazione e relativo regolamento in materia di interventi sull'edilizia demaniale.
l. 1179/65 (art.11 del d.l. 1022/1965); D.lg. 368/2001; l. 380/01 (art.31); l. 326/2003 (art. 32) in materia di abusi edilizi

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Verificare la legittimità, il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa a seguito dell'attribuzione di funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive attribuite dalla legge (art. 67 D.L.vo 196/2003).
Attività dirette alla gestione ed alienazione di immobili statali, all'inventario e alla qualificazione degli immobili e alla conservazione dei registri immobiliari. (Art. 66, comma 2, D.lgs. 196/2003).

Tipi di dati trattati

Stato di salute	|x| patologie attuali
Dati di carattere giudiziario	(art. 4, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 196/2003) |X|

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:

Raccolta:	|X| presso gli interessati	|X| presso terzi
Elaborazione:	|X| in forma cartacea	|x| con modalità informatizzate

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

I dati di carattere giudiziario possono essere raccolti dall'amministrazione nell'attività di accertamento e di verifica delle segnalazioni di abusi edilizi, nonché nel monitoraggio degli stessi, svolte dal personale dell'Amministrazione. Con riferimento all'accertamento dei requisiti degli assegnatari di alloggi di edilizia agevolata, è altresì possibile il trattamento di dati relativi allo stato di salute degli assegnatari fruitori di contributi statali, poiché tali dati sono rilevanti per la definizione del procedimento amministrativo previsto per le assegnazioni.

Nell'ambito di tali attività possono inoltre essere effettuate comunicazioni con amministrazioni e gestori di pubblici servizi finalizzate all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445/2000.

SCHEDA N. 9

Denominazione del trattamento

Elaborazione e presentazione delle richieste di pagamento e ricezione dei pagamenti della Commissione Europea relativamente ai programmi di iniziativa comunitaria, per i quali il Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali svolge funzioni di Autorità di gestione e Autorità di pagamento.

Fonte normativa

Regolamento (CE) n. 1260/99 del 21 giugno 1999 "Disposizioni generali sui fondi strutturali"

- Regolamento (CE) n. 438/2001 del 2 marzo 2001 " Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali"
- Decisione (CE) 27 dicembre 2001 – Approvazione PIC INTERREG III B CADSES
- Decisione (CE) 19 dicembre 2001 – Approvazione PIC INTERREG III B MEDOCC

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti. (art. 68, comma 2, lett. f) D.lgs. 196/2003)

Tipi di dati trattati

Dati di carattere giudiziario	(art. 4, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 196/2003) |X|

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:

Raccolta:	|X| presso gli interessati	|X| presso terzi
Elaborazione:	|X| in forma cartacea	|X| con modalità informatizzate

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Il trattamento dei dati, di esclusivo carattere giudiziario, avviene nell'ambito della gestione dei fondi strutturali dell'Iniziativa comunitaria INTERREG (INTERREG IIIB CADSES e INTERREG III B MEDOCC), finalizzata, in attuazione delle politiche di coesione dell'Unione Europea, di incentivazione della cooperazione tra le Regioni europee, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo armonico ed equilibrato del territorio. Le richieste di pagamento presentate dai soggetti beneficiari dei fondi strutturali stanziati nell'ambito dei Programmi sopra menzionati vengono trasmesse, previa certificazione dell'Autorità di pagamento, alla Commissione europea, per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze. Le predette richieste, ove presentate da soggetti privati, devono essere corredate dalla documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di idoneità morale, a tutela degli interessi finanziari comunitari, che vanno quindi verificati.

Nell'ambito di tali attività possono inoltre essere effettuate comunicazioni con amministrazioni e gestori di pubblici servizi finalizzate all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445/2000.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo degli articoli 20, comma 2, 21, comma 2, 22 e 154, comma 1, lettera *g)* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

«Art. 20 *(Principi applicabili al trattamento di dati sensibili). — (Omissis).*

2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'art. 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *g)*, anche su schemi tipo».

«Art. 21 *(Principi applicabili al trattamento dei dati giudiziari). — (Omissis).*

2. Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari».

«Art. 22 *(Principi applicabili al trattamento di dati sensibili). —* 1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.

2. Nel fornire l'informativa di cui all'art. 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.

5. In applicazione dell'art. 11, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.

6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.

8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.

10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psicoattitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'art. 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.

11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale».

«Art. 154 *(Compiti)*. — 1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e in conformità al presente codice, ha il compito di:

a) - f) (omissis);

g) esprimere pareri nei casi previsti».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184 (Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 luglio 2004, n. 174.

— Si riporta il testo dell'art. 1, commi 4, 10 e 14, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233:

«Art. 1. — *(Omissis).*

4. È istituito il Ministero delle infrastrutture. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'art. 42, comma 1, lettere *a), b), d-ter), d-quater)* e, per quanto di competenza, lettera *d-bis)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

(Omissis).

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del presente decreto, nonché alla individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo. Le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato, nella fase di prima applicazione, continuano ad essere svolte dagli uffici competenti in base alla normativa previgente.

(Omissis).

14. La denominazione "Ministero delle infrastrutture" sostituisce ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" in relazione alle funzioni di cui al comma 4».

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri). Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — *(Omissis).*

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

(Omissis)».

Nota all'art. 1:

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

Nota all'art. 2:

— Per il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda la nota all'art. 1.

07G0035

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 2007.

Nomina del dott. Giovanni Pomarico a componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e, in particolare, l'art. 7;

Visto il proprio decreto in data 22 luglio 2005, con il quale sono stati chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato e, in particolare, il dott. Sergio Billè, in qualità di rappresentante della categoria «rappresentanti imprese», settore commercio, su designazione della Confcommercio;

Vista la nota n. 3699-1.2 in data 6 novembre 2006, con la quale il Presidente del CNEL ha comunicato che la Confcommercio ha designato il dott. Giovanni Pomarico, in sostituzione del dott. Sergio Billè;

Considerato che si rende necessario sostituire il suddetto consigliere e che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, la nomina del nuovo consigliere avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasto in carica il consigliere sostituito;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 12 gennaio 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,

Decreta:

Articolo unico

È nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro il dott. Giovanni Pomarico, in qualità di rappresentante della categoria «rappresentanti imprese», settore commercio, in sostituzione del dott. Sergio Billè.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 146

07A02356

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 2007.

Dichiarazione dello stato di criticità in conseguenza delle abbondanti piogge e delle successive inondazioni che hanno colpito il territorio della Repubblica del Mozambico.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Considerato che nelle ultime settimane eccezionali eventi alluvionali hanno interessato il territorio della Repubblica del Mozambico determinando una grave situazione sociale, economico e sanitaria;

Ravvisata, quindi, la necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di carattere umanitario finalizzate a favorire la ripresa di una vita ordinaria, anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, se del caso, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente;

Vista la nota del 27 febbraio 2007 della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2007;

Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

In considerazione di quanto in premessa, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 è dichiarato, a decorrere dal 6 marzo 2007, lo stato di criticità in conseguenza delle grave situazione in cui versa la popolazione del Mozambico.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2007

Il Presidente: PRODI

07A02351

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 2007.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3569).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista l'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 in data 25 gennaio 2006, recante «Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare i fenomeni di dissesto che hanno interessato la località di Marinasco - Strà, nel comune di La Spezia»;

Vista la nota del 12 dicembre 2006 del Commissario delegato per l'emergenza di Marinasco - Strà nel comune di La Spezia;

Vista la nota n. 12275 del 24 gennaio 2007 dell'Assessore alla protezione civile della regione Liguria;

Visto l'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 2668 in data 28 settembre 1997 e l'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 2669 del 1º ottobre 1997, emanate per fronteggiare gli eventi sismici che il 26 settembre 1997 hanno colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria;

Vista la nota n. 111 del 30 ottobre 2006 dell'Ufficio del Commissario delegato per i beni culturali danneggiati dal sisma del 1998 nelle regioni Umbria e Marche;

Vista la nota del 5 febbraio 2007 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 2006, concernente la dichiarazione di «grande evento» in relazione alla celebrazione del 50º anniversario della firma dei trattati di Roma, denominato «Europa 2007», con il quale il Capo del Dipartimento della protezione civile è stato nominato Commissario delegato;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3562 del 25 gennaio 2007 recante: «Disposizioni per la celebrazione del "grande evento"» relativo alla ricorrenza del 50º anniversario della firma dei trattati di Roma, denominato «Europa 2007»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2005, concernente la proroga fino al 31 dicembre 2007, dello stato di emergenza nell'area di via Giustiniano Imperatore nel territorio del comune di Roma, in conseguenza di un gravissimo dissesto urbano e strutturale;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3446 del 1º luglio 2005, recante «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi in relazione al gravissimo dissesto urbano e strutturale che ha interessato il territorio del comune di Roma, nell'area di via Giustiniano Imperatore»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3500 del 23 febbraio 2006, recante «Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di criticità in atto nel territorio della regione Campania conseguente agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici dei giorni 14 e 15 settembre 2001»;

Vista la nota del sindaco di Napoli - Commissario delegato del 29 gennaio 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 febbraio 2007, concernente la proroga, fino al 31 gennaio 2008, dello stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi nel territorio della regione Siciliana, con esclusivo riferimento al settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali e con la limitazione degli ambiti derogatori alla normativa in materia ambientale;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3538 del 28 luglio 2006, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi nel territorio della regione Siciliana, con esclusivo riferimento al settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali e con la limitazione degli ambiti derogatori alla normativa in materia ambientale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio in data 8 febbraio 2007, concernente la proroga, fino al 31 gennaio 2008, dello stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3528 del 30 giugno 2006, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana»;

Vista la nota del 12 febbraio 2007 del Presidente della regione Siciliana - Commissario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nei territori delle regioni Marche, Liguria e Veneto;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3548 del 25 ottobre 2006, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2005, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine alle eccezionali precipitazioni meteoriche verificatesi il giorno 9 settembre 2005 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3495 in data 11 febbraio 2006, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi il giorno 9 settembre 2005 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»;

Vista la nota n. 2315 dell'8 febbraio 2007 dell'Assessore alla protezione civile della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia Gianfranco Moretton - Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali verificatisi il giorno 9 settembre 2005 nel territorio della medesima regione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Vibo Valentia colpito dagli eventi alluvionali del giorno 3 luglio 2006;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531 del 7 luglio 2006, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della provincia di Vibo Valentia il giorno 3 luglio 2006»;

Visto in particolare l'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3540 del 2006 con la quale la regione Calabria, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le politiche di sviluppo, è autorizzata a predisporre, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un programma pluriennale di interventi, anche mediante la riallocazione delle risorse residue destinate alla medesima regione sulla base del contratto multiregionale strategico approvato con la delibera Cipe n. 84 del 2004, diretti a favorire la ripresa produttiva, e gli interventi di cui all'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3531 del 2006, mediante il reinsediamento o la delocalizzazione delle imprese danneggiate ed alla realizzazione di nuove imprese nelle aree industriali interessate dagli eccezionali eventi che hanno colpito il territorio della provincia di Vibo Valentia il giorno 3 luglio 2006, da finanziare anche con il concorso delle risorse nazionali e comunitarie destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate;

Visto l'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3555 del 2006;

Vista la nota n. 85 del 16 febbraio 2007 della struttura del Commissario delegato per l'emergenza che ha colpito il territorio della provincia di Vibo Valentia il giorno 3 luglio 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° dicembre 2006, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2007, dello stato di emergenza nel territorio delle regioni Marche e Umbria in ordine agli eventi sismici del 26 settembre 1997 e nella provincia di Terni il 16 dicembre 2000;

Viste le precedenti ordinanze emesse per fronteggiare la situazione d'emergenza conseguente alla crisi sismica che ha interessato le regioni Marche ed Umbria;

Vista la nota del 19 febbraio 2007 del Presidente della regione Marche, con la quale è stata chiesta, tra l'altro, una integrazione alle precedenti ordinanze di protezione civile;

Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2007, con il quale è stato prorogato da ultimo, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti, nonché in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, e di tutela delle acque superficiali della regione Campania;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, art. 1, comma 2, n. 3361 in data 8 luglio 2004, art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004, art. 8, n. 3382 del 18 novembre 2004, art. 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004, art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005, art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005, art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005, art. 6, n. 3443 del 15 giugno 2005, art. 9, n. 3449 del 15 luglio 2005, art. 2, comma 1, n. 3469 del 13 ottobre 2005, art. 5, comma 6, n. 3479 del 14 dicembre 2005, n. 3481 del 19 dicembre 2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006, articoli 13 e 15, n. 3493 dell'11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo 2006, art. 7, n. 3508 del 13 aprile 2006, art. 13, n. 3520 del 2 maggio 2006, art. 15, n. 3527 del 16 giugno 2006, art. 8, n. 3529 del 30 giugno 2006, n. 3536 del 28 luglio 2006, art. 8, n. 3545 del 27 settembre 2006, art. 7, n. 3546 del 12 ottobre 2006, n. 3552 del 17 novembre 2006, art. 2, n. 3555 del 5 dicembre 2006, articoli 9, 12 e 16, n. 3559 del 27 dicembre 2006, art. 5, e n. 3564 del 9 febbraio 2007, articoli 5, 6 e 11, recanti disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza in relazione al grave inquinamento della laguna di Orbetello, i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2002, in data 13 novembre 2003 e in data 11 novembre 2004, nonché l'ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2007 con cui lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2007;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 3198 del 23 aprile 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della

Repubblica italiana n. 102 del 3 maggio 2002, recante «Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello»;

Visto l'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3239 del 21 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 199 del 26 agosto 2002, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3261 del 16 gennaio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 17 del 22 gennaio 2003, recante «Ulteriori disposizioni concernenti gli interventi necessari per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello», la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3381 dell'11 novembre 2004, recante «Ulteriori disposizioni per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello», nonché l'art. 8 dell'ulteriore ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006, n. 3540;

Vista la nota della regione Toscana, prot. n. 335860, del 7 dicembre 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2006 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza socio economico ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio economico ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione», così come integrata dall'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3399 del 18 febbraio 2005;

Viste le note del 6 febbraio 2007 del Commissario delegato per l'emergenza socio economico ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia e del 22 febbraio 2007 del Presidente della regione Veneto;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire il completamento, in regime ordinario, delle iniziative previste per il definitivo superamento del contesto di criticità ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3412 del 2005, il dott. Luigi Piscopo, già Prefetto di La Spezia, ed il Direttore dei servizi integrati infrastrutture e trasporti Lombardia e Liguria, sono confermati, fino al 30 giugno 2007, rispettivamente, nell'incarico di Commissario delegato e di soggetto attuatore.

Art. 2.

1. Per consentire il proseguimento delle attività poste in essere per la tutela del patrimonio storico-artistico delle regioni Marche e Umbria danneggiato dagli eventi sismici del 26 settembre 1997, l'ing. Luciano Marchetti è nominato, fino al termine dello stato d'emergenza, Commissario delegato con i poteri di cui agli articoli 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 2668 in data 28 settembre 1997 ed 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 2669 del 1° ottobre 1997.

Art. 3.

1. All'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3562 del 25 gennaio 2007 dopo la parola «determinato» sono aggiunte le parole «ovvero contratti di collaborazione coordinata e continuativa».

2. La Commissione generale di indirizzo istituita dall'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3562 del 25 gennaio è integrata con due componenti designati rispettivamente uno dal Ministero per i beni e le attività culturali ed uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il comma 3 dell'art. 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3446 del 2005 è così sostituito: «3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2, sono stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando fino ad un massimo di cinque unità con contratto di collaborazione coordinata e continuativa determinandone il relativo compenso, ed anche a personale in servizio presso il Dipartimento stesso».

4. Al fine di divulgare la cultura della prevenzione e della previsione del rischio sismico e nel quadro delle iniziative finalizzate alla realizzazione delle manifestazioni e percorsi didattici e divulgativi connessi alle ricorrenze degli eventi sismici verificatisi il 28 dicembre 1908 a Messina e Reggio Calabria e il 26 settembre 1997 nelle regioni Marche e Umbria, è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 da porre a carico del Fondo della protezione civile.

Art. 4.

1. Al fine di consentire il completamento, in regime ordinario, delle iniziative previste per il definitivo superamento del contesto di criticità in atto nel territorio della regione Campania conseguente agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici dei giorni 14 e 15 settembre 2001, sono prorogati fino al 30 giugno 2007 i poteri conferiti al sindaco del comune di Napoli dall'ordinanza n. 3500 del 2006.

Art. 5.

1. Nelle more del completamento delle iniziative finalizzate all'adeguamento ed alla delocalizzazione dei Centri per la rottamazione e la demolizione degli autoveicoli presenti sul territorio della regione Siciliana, i termini di cui all'art. 1, comma 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3538 del 28 luglio 2006 sono ulteriormente prorogati fino al 31 gennaio 2008.

Art. 6.

1. Nelle more del completamento delle iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento dell'emergenza ambientale in atto nel territorio della regione Siciliana, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 febbraio 2007 citato in premessa, il termine di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3528 del 30 giugno 2006, è ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2008.

Art. 7.

1. Nell'ambito dei contesti di grave criticità di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente in data 14 ottobre 2005, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine alle eccezionali precipitazioni meteoriche verificatesi il giorno 9 settembre 2005 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e in data 22 settembre 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 anche nel territorio della regione Veneto ed al fine di consentire i necessari ed urgenti interventi di messa in sicurezza del territorio, il Commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3495 del 2006, è autorizzato a realizzare un canale di collegamento tra il canale Malgher ed il fiume Livenza a difesa e riduzione del rischio idrogeologico di cui al protocollo d'intesa sottoscritto dalle sopra citate Regioni.

2. Per il compimento delle iniziative di cui al comma 1, il Commissario delegato in aggiunta alle disposizioni previste dall'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3495 del 2006, è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle seguenti disposizioni normative:

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, articoli 10, 11, 16 e 17;

legge regionale del Veneto n. 63 del 1994, art. 2;

legge regionale del Veneto n. 10 del 26 marzo 1999, articoli 10 e 11;

legge regionale del Veneto n. 109 del 2005, articoli 2-*ter*, 2-*quater*, 2-*quinquies*;

legge regionale del Veneto n. 27 del 2003, art. 25.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Art. 8.

1. Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri connesse anche al mutato assetto organizzativo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2006 ed alla dotazione dell'Ufficio IX - Attività aeronautica, il Dipartimento medesimo individua il personale delle Amministrazioni statali, civili e militari di qualsiasi grado di cui avvalersi, che viene posto in posizione di comando o di distacco, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità nonché a quella specificamente prevista per il personale militare. L'assegnazione di tale personale al Dipartimento della protezione civile avviene nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, al fine di assicurare la tempestiva e funzionale attuazione degli ineludibili adempimenti operativi di competenza.

Art. 9.

1. Tenuto conto che sono in corso le attività dirette al superamento del contesto emergenziale in atto nel territorio della provincia di Vibo Valentia colpito dagli eventi alluvionali del 3 luglio 2006, il termine previsto dall'art. 5, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3540 del 4 agosto 2006, così come prorogato dall'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3555 del 2006, è differito di sessanta giorni.

Art. 10.

1. Considerato che sono in corso gli interventi di carattere straordinario inerenti alla fase della ricostruzione post-sismica dei comuni della regione Marche i termini di cui all'art. 3, commi 2 e 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3333 del 2004, differiti fino al 31 dicembre 2006 dall'art. 12, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3485 del 2005, sono prorogati fino al 31 dicembre 2007.

2. Ai relativi oneri si provvede a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 15 della legge n. 61 del 1998, ed alle leggi finanziarie successive in attuazione di quanto previsto dal comma 8 del medesimo art. 15.

3. Al fine di fronteggiare adeguatamente le numerose situazioni emergenziali in atto nel territorio regionale e per garantire efficienti e stabili collegamenti nelle situazioni d'emergenza, la regione Marche è autorizzata a realizzare una innovativa rete radio numerica multiaccesso digitale a standard europeo, in deroga al decreto del Ministero delle comunicazioni del 12 giugno 1998, n. 349, e successive modificazioni ed integrazioni, con oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 11.

1. Ferme le competenze e le procedure previste dalla normativa ordinaria vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, il Commissario delegato di cui all'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti nella regione

Campania, al fine di favorire il definitivo superamento della situazione di emergenza richiamata in premessa, provvede, sino al termine dello stato d'emergenza, e previa compiuta verifica di tutti i presupposti di legge, al rilascio delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni, relative agli impianti per la gestione dei rifiuti.

Art. 12.

1. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi di risanamento finalizzati al superamento del grave stato di inquinamento in atto nella laguna di Orbetello, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2007 citato in premessa, e, considerata la necessità di attribuire il coordinamento delle iniziative in stretto collegamento con i competenti enti territoriali, anche ai fini del ripristino delle competenze ordinarie, il sindaco di Orbetello è nominato Commissario delegato e si avvale dei poteri di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate per fronteggiare il contesto emergenziale in questione e richiamate in premessa.

2. Il Commissario delegato, si avvale di un soggetto attuatore, cui affida specifici settori di intervento, sulla base di direttive di volta in volta impartite dal medesimo Commissario.

3. Al fine di garantire un'efficace vigilanza in relazione al completamento degli interventi da porre in essere per la chiusura del predetto contesto emergenziale, nonché per curare gli aspetti finalizzati alla restituzione delle competenze agli enti ordinariamente competenti, con apposito provvedimento del Commissario delegato, è istituito un «Comitato Istituzionale» composto da sette membri, di cui uno designato dal Capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di Presidente ed i restanti designati rispettivamente dal Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, dalla regione Toscana, dall'Amministrazione provinciale di Grosseto, dal comune di Monte Argentario, dall'Autorità di ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato e dall'Autorità per il servizio per la gestione dei rifiuti e del Consorzio di bonifica.

Art. 13.

1. Al fine di consentire il proseguimento delle iniziative necessarie al superamento della situazione di emergenza socio economico ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, è autorizzato a derogare alla disciplina del Protocollo in data 8 aprile 1993, laddove prevede prescrizioni operativamente più ristrettive rispetto a quelle previste dai commi 11-*ter*, 11-*quater*, 11-*quinquies*, 11-*sexies* dell'art. 5 della legge n. 84 del 1994, cosi come integrata dall'art. 1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché ad approvare i progetti elaborati ai sensi dell'art. 5, comma 11-*bis* della legge n. 84 del 1994.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2007

Il Presidente: PRODI

07A02277

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 15 febbraio 2007.

Approvazione di delibere del Consiglio Nazionale del Notariato, che istituiscono e regolamentano il Fondo di Garanzia, previsto dall'articolo 21, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dal decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 21 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

Visto, in particolare, l'art. 3 del decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, recante modifiche all'art. 21 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

Considerato quanto previsto dal comma 2 dell'art. 21, così come modificato;

Esaminata la delibera n. 2/34 dell'8 settembre 2006 e la delibera n. 3/56 del 16 dicembre 2006 del Consiglio nazionale del notariato;

Decreta:

Sono approvate le delibere del Consiglio nazionale del notariato n. 2/34 e 3/56, rispettivamente dell'8 settembre 2006 e del 16 dicembre 2006, allegate al presente decreto che istituiscono e regolamentano il fondo di garanzia, previsto dall'art. 21 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, così come modificato dal decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182.

Roma, 15 febbraio 2007

p. *Il Ministro:* SCOTTI

ALLEGATO

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

(Omissis).

Delibera n. 2-34/8 settembre 2006

Il Consiglio nazionale del notariato approva il regolamento per la gestione del fondo di garanzia nel testo allegato al presente verbale (allegato 2).

(Omissis).

(Omissis).

Delibera n. 3-56/16 dicembre 2006

Il Consiglio nazionale del notariato richiamata la propria delibera in data 8 settembre 2006 n. 2/34 con la quale ha approvato il regolamento del fondo di garanzia previsto dall'art. 21 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, così come modificato dal decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182;

Constatata la necessità di individuare l'ammontare minimo del fondo e le modalità della corresponsione dei contributi a carico di ciascun notaio;

Delibera:

Di costituire il fondo di garanzia determinandone l'entità in un importo non inferiore a euro 7.500.000,00 con versamenti a carico di ciascun notaio pari ad euro 1.500,00;

Di stabilire che detti versamenti dovranno essere effettuati con le modalità di cui all'art. 21 della legge n. 89/1913 in tre rate annuali di euro 500,00 ciascuna entro il 26 gennaio di ciascun anno a decorrere dall'anno 2007 per i notai in esercizio a detta data e dall'anno successivo all'iscrizione a ruolo per i notai di nuova nomina. I notai che cessano dall'attività nel corso del triennio di riferimento sono esentati dai versamenti non ancora scaduti;

Di approvare definitivamente il regolamento del fondo di garanzia al testo che si allega al presente verbale, con le integrazioni di cui agli articoli 3, 4, 7 e 16;

Di provvedere con apposita fideiussione a garantire l'ammontare minimo del fondo di garanzia sopra determinato, per il periodo di tempo necessario alla completa riscossione delle somme a carico di ciascun notaio;

Di attuare in conformità alle previsioni dell'art. 21 della legge n. 89/1913 la devoluzione al fondo di garanzia della dotazione residua del Fondo volontario temporaneo di solidarietà approvato dal Consiglio nazionale del notariato con delibera n. 1/1384 del 24 luglio 1998;

Di determinare in numero di tre i componenti del comitato di gestione nominando per il primo triennio:

presidente: Antonino Ferrara;
vicepresidente: Bruno Frauenfelder;
componente: Ilario Marsano.

(quindici favorevoli; uno contrario; quattro astenuti).

(Omissis).

07A02372

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 marzo 2007.

Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati, di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'Imposta comunale sugli immobili (ICI), dovuta per l'anno 2007.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO FEDERALISMO FISCALE

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente i criteri di determinazione del valore, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 70, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'art. 4, comma 2, dello stesso decreto legislativo, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti;

Considerato che occorre aggiornare i coefficienti indicati nel citato art. 5, comma 3, ai fini dell'applicazione dell'ICI dovuta per l'anno 2007;

Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone;

Decreta:

Art. 1.

Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 2007, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti sono stabiliti nelle seguenti misure:

per l'anno 2007 = 1,02;	per l'anno 2006 = 1,05;
per l'anno 2005 = 1,08;	per l'anno 2004 = 1,14;
per l'anno 2003 = 1,18;	per l'anno 2002 = 1,22;
per l'anno 2001 = 1,25;	per l'anno 2000 = 1,29;
per l'anno 1999 = 1,31;	per l'anno 1998 = 1,33;
per l'anno 1997 = 1,37;	per l'anno 1996 = 1,41;
per l'anno 1995 = 1,45;	per l'anno 1994 = 1,50;
per l'anno 1993 = 1,53;	per l'anno 1992 = 1,54;
per l'anno 1991 = 1,57;	per l'anno 1990 = 1,65;
per l'anno 1989 = 1,72;	per l'anno 1988 = 1,80;
per l'anno 1987 = 1,95	per l'anno 1986 = 2,10;
per l'anno 1985 = 2,25;	per l'anno 1984 = 2,40;
per l'anno 1983 = 2,55;	per l'anno 1982 e anni precedenti = 2,70.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2007

Il direttore dell'Ufficio: VACCARI

07A02352

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 2 marzo 2007.

Libero ingresso in tutte le sedi espositive dello Stato, in occasione della IX Settimana della cultura, indetta dal 12 al 20 maggio 2007.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 2006, n. 239, concernente le «Modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507: «Norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato»;

Vista la circolare. n. 33 dell'8 febbraio 2007, con la quale la Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione ha reso noto che il Ministero ha indetto la IX Settimana della cultura dal 12 al 20 maggio 2007, con lo slogan «C'e l'arte per te. Architettura, archeologia, cinema, danza, musica, pittura e scultura» allo scopo di valorzzare il patrimonio culturale nazionale;

Considerato che nell'ambito della promozione della diffusione della conoscenza del patrimonio culturale è prevista l'iniziativa di consentire il libero ingresso in tutte le sedi espositive dello Stato contemplando, ove possibile, l'apertura del lunedì ricadente nella Settimana e curando che gli orari risultino il più possibile uniformi e prolungati;

Decreta:

In occasione della IX Settimana della cultura, indetta dal 12 al 20 maggio 2007, è consentito il libero ingresso in tutte le sedi espositive dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 2 marzo 2007

Il segretario generale: PROIETTI

07A02355

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 gennaio 2007.

Aggiornamento degli allegati del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, concernente la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visti l'art. 1, comma 1, lettera *b)*; l'art. 3, comma 1 e l'art. 4 del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217 «Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti» pubblicato nel supplemento ordinario n. 152 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 20 giugno 2006;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 2 dicembre 2005, n. 31120, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 marzo 2006, n. 59 di concerto con il Ministero delle attività produttive, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero della salute che da ultimo ha modificato ed integrato gli allegati alla ex legge n. 748/1984 abrogata dal citato decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217;

Considerato che, ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, le modifiche agli allegati sono approvate con decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali di cui agli articoli 9 e 10;

Atteso che la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 10 della ex legge n. 748/1984 ha espresso, nella seduta del 1° marzo 2006, il proprio avviso favorevole a talune variazioni agli allegati alla citata ex legge n. 748/1984;

Considerato che dette variazioni si riferiscono agli allegati 1, 2, 3, 7 e 8 del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217 e che sono in linea con quanto previsto da detto decreto;

Sentito il parere della Commissione UE a norma della direttiva 98/34/CE, concernente la procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, concernente «Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti» sono modificati ed integrati come riportato nell'allegato al presente decreto.

2. Resta valido il principio del mutuo riconoscimento esteso ai prodotti legittimamente fabbricati ovvero commercializzati in altri Paesi della UE, nei Paesi sottoscrittori dell'Accordo sullo spazio economico europeo e in Turchia.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2007

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 133

ALLEGATO DI CUI ALL ART. 1, 3 e 4
DI MODIFICA DEGLI ALLEGATI 1, 2, 3, 7 E 8
DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 APRILE 2006, N. 217

ALLEGATO 1
(previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b)

Concimi nazionali

1. Premessa

Nella Premessa dell'Allegato 1 Concimi nazionali, dopo il punto 1.13, viene aggiunto il punto:

1.14. - Tutti i concimi solidi riportati nei capitoli 2, 3, 5, 6, 7 e 8 di questo allegato possono utilizzare in etichetta la qualifica di *concimi idrosolubili* solamente se soddisfano il seguente requisito:

"Il residuo insolubile in acqua distillata a 20°C non deve essere superiore allo 0,5% p/p determinato sul prodotto tal quale alla concentrazione massima consigliata dal produttore (espressa in grammi, ovvero Kg/100 litri) riportata in etichetta."

ALLEGATO 1
(previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b)

Concimi nazionali

5.- CONCIMI ORGANICI

5.1.- Concimi organici azotati

Nell'elenco dei Concimi organici azotati, al prodotto denominato Panelli, numero d'ordine 11, viene modificata la colonna 3:

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi oppure sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi oppure sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti.	Note
1	2	3	4	5	6	7
11.	Panelli	Residui di lavorazione di semi oleosi essiccati, residui di lavorazione dell'industria conserviera e dell'estrazione dei succhi di frutta	3%N Azoto valutato come azoto organico	—	Azoto organico	—

ALLEGATO 1
(previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b)

Concimi nazionali

5.- CONCIMI ORGANICI

5.1.- Concimi organici azotati

Nell'elenco dei Concimi organici azotati viene aggiunto il seguente prodotto con numero d'ordine 21:

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuali in peso). Indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	Note
1	2	3	4	5	6	7
21.	Gelatina idrolizzata per uso agricolo	Prodotto ottenuto per idrolisi di pelli preventivamente trattate in impianti tecnici (Reg. CE/1774/2002).	Azoto (N) organico 10% Azoto (N) organico solubile in acqua 5% Carbonio (C) organico totale 30% Carbonio organico estraibile/carbonio organico totale 90% pH in acqua <6		Azoto organico Azoto organico solubile in acqua Carbonio organico di origine biologica Carbonio organico estraibile/carbonio organico totale pH	La gelatina idrolizzata viene identificata mediante elettrofocalizzazione su piastra di poliacrilammide con gradiente di pH preformato compreso tra 3,5 e 9,5.

ALLEGATO 2
(previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b)

Ammendanti

2. Ammendanti

Nell'elenco degli Ammendanti vengono aggiunti i seguenti prodotti con numero d'ordine 17 e 18:

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi oppure sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi oppure sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti.	Note
1	2	3	4	5	6	7
17.	Estratto liquido di erba medica, alghe e melasso	Prodotto ottenuto per reazione tra l'estratto di erba medica, l'estratto di alghe *Ascophyllum nodosum* e il melasso di barbabietola	Azoto organico 1% Carbonio organico 10% Ossido di potassio 6% Betaine (*Sommatoria di glicin betaina + betaina dell'acido γ-amminobutirrico + betaina dell'acido δ-amminovalerico)* 1%		Azoto organico Carbonio organico Ossido di potassio Betaine	Il prodotto favorisce l'assorbimento degli elementi nutritivi
18.	Estratto solido di erba medica, alghe e melasso	Prodotto ottenuto per reazione tra l'estratto di erba medica, l'estratto di alghe *Ascophyllum nodosum* e il melasso di barbabietola	Carbonio organico 2% Ossido di potassio 1,5% Betaine (*Sommatoria di glicin betaina + betaina dell'acido γ-amminobutirrico + betaina dell'acido δ-amminovalerico)* 0,2%		Carbonio organico Ossido di potassio Betaine	Il prodotto favorisce l'assorbimento degli elementi nutritivi

ALLEGATO 3
(previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b)

Correttivi

2. Correttivi

2.2 Correttivi diversi

Nell'elenco dei Correttivi diversi viene aggiunto il seguente prodotto con numero d'ordine 6:

N. **1**	**Denominazione del tipo** **2**	**Modo di preparazione e componenti essenziali.** **3**	**Titolo minimo in elementi oppure sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti.** **4**	**Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.** **5**	**Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti.** **6**	**Note** **7**
6.	Poliacrilammide spongiforme	Prodotto con struttura reticolata ottenuto per sintesi chimica in presenza di idrossido di K da acrilammide e acido acrilico in grado di cedere gradualmente alle colture l'acqua adsorbita dai gruppi funzionali	Titolo minimo: 90% di poliacrilammide		Capacità di adsorbimento: 240 ml di acqua deionizzata per g di prodotto	Il tenore in residui monomerici (acrilammide e acido acrilico) non deve essere superiore a 25 mg/kg di acrilammide e a 600 mg/kg di acido acrilico

ALLEGATO 7
(previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b)

Tolleranze

3. – Elenco Tolleranze Concimi nazionali
3.3. – Concimi organici
3.3.1. - Concimi organici azotati (solidi e fluidi)

Nell'elenco riportato al punto "3.3.1. - Concimi organici azotati (solidi e fluidi)" viene aggiunto, dopo la voce "Estratto fluido di lievito contenente alghe brune", il seguente prodotto e le corrispondenti tolleranze:

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in				
	N organico	N organico solubile	C organico totale	C organico estraibile/C organico totale	pH
Gelatina idrolizzata per uso agricolo	1*	0,5*	5*	5**	0,5*

*: Valore assoluto
**: Valore relativo

4. – Elenco Tolleranze Ammendanti
4.1. – Ammendati organici naturali

Nell'elenco riportato al punto "4.1. – Ammendanti organici naturali" vengono aggiunti, dopo la voce "Lignite", i seguenti prodotti e le corrispondenti tolleranze:

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in			
	N organico	C organico	Ossido di potassio	Betaine
Estratto liquido di erba medica, alghe e melasso	0,2	1,0	0,5	0,2
Estratto solido di erba medica, alghe e melasso	--	0,5	0,3	0,05

ALLEGATO 8
(previsto dall'art. 10, comma 1)

Etichettatura ed immissione sul mercato

Parte I: etichettatura
3) Concimi nazionali (Allegato 1)
3.1) Indicazioni obbligatorie per l'identificazione:

Nell'elenco riportato al punto 3.1) Indicazioni obbligatorie per l'identificazione, viene sostituito il punto 3.1.5. come segue:

3.1.5. - I concimi solidi che possono essere definiti concimi idrosolubili devono riportare in etichetta o nei documenti di accompagnamento le seguenti indicazioni:
- per i concimi contenenti potassio con un tenore in Cl^- inferiore od uguale al 2% è obbligatoria la dichiarazione a basso tenore di cloro. Per i concimi contenenti potassio con un tenore in Cl^- superiore al 2% è obbligatoria la dichiarazione del titolo in cloro oppure la dichiarazione con tenore in cloro superiore al 2%;
- le modalità d'uso (p.es. fertirrigazione, applicazione fogliare, preparazione di soluzioni nutritive) e le dosi consigliate in funzione delle colture e delle modalità d'uso;
- l'anidride fosforica eventualmente presente è ammessa solo nella forma solubile in acqua;
- è ammessa la dichiarazione facoltativa della conducibilità, del pH, dei carbonati, della solubilità.

Parte I: etichettatura
3) Concimi nazionali (Allegato 1)
3.1) Indicazioni obbligatorie per l'identificazione:

Nell'elenco riportato al punto 3.1) Indicazioni obbligatorie per l'identificazione, viene aggiunto il punto 3.1.6.:

3.1.6. – Altre eventuali indicazioni obbligatorie previste nell'Allegato 1.

07A02321

DECRETO 20 febbraio 2007.

Modifica al decreto 5 dicembre 2006, relativo agli Organismi di controllo, autorizzati ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, che hanno obbligo di comunicazione al Mipaaf delle variazioni della propria struttura e documentazione di sistema.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 e successive modifiche e/o integrazioni relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995 inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995, il quale individua nel Ministero l'autorità preposta al controllo ed al coordinamento delle attività amministrative e tecnico scientifiche inerenti l'applicazione della regolamentazione comunitaria in materia di agricoltura biologica, di cui al Reg. (CEE) n. 2092/91 del 24 giugno 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 5 dicembre 2006 che prevede, tra l'altro, l'autorizzazione preventiva del Ministero a tutte le variazioni che gli Organismi di controllo intendono apportare alla propria struttura e alla propria documentazione di sistema;

Considerato che fino alla data di emanazione del succitato decreto, nei singoli decreti ministeriali di riconoscimento degli organismi di controllo non era contenuta la previsione dell'autorizzazione preventiva del Ministero in presenza di variazione della documentazione apportata alla struttura nonché alla documentazione di sistema degli Organismi stessi;

Preso atto delle istanze avanzate dagli organismi di controllo;

Considerata l'opportunità di aderire alle richieste formulate dagli organismi di controllo al fine di non creare disequilibri nel sistema di controllo;

Decreta:

Articolo unico

1. L'art. 1 del decreto ministeriale del 5 dicembre 2006 è sostituito come segue:

gli organismi di controllo, di cui all'elenco allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, autorizzati dal Ministero ad esercitare il controllo sulle attività della produzione agricola, della preparazione e dell'importazione di prodotti ottenuti secondo il metodo dell'agricoltura biologica, sono tenuti a trasmettere al Ministero medesimo copia dei documenti inerenti modifiche alla loro struttura o documentazione di sistema (statuto, manuale della qualità, piano tipo di controllo, procedure e istruzioni operative, organigramma, elenco e *curricula vitae* del personale tecnico addetto alle attività di controllo) entro quindici giorni dall'approvazione formale di tali modifiche.

Il Ministero entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione esprime il proprio parere.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

ABC - Fratelli Bartolomeo s.s. - (Cod. Min. IT - ABC)
Via Roma, 45
70025 - Grumo Appula BA
080 3839578
080 3839578
abc@abcitalia.org; abc.italia@libero.it http://www.abcitalia.org

ANCCP - Agenzia Nazionale Certificazione Componenti e Prodotti S.r.l. - (Cod. Min. IT - ANC)
via Rombon n. 11
20134 - Milano
02 2104071
02 210407218
anccp@anccp.it http://www.anccp.it/

Bioagricert S.r.l. - (Cod. Min. IT - BAC)
Via dei Macabraccia, 8
40033 - Casalecchio di Reno BO
051 562158
051 564294
info@bioagricert.org http://www.bioagricert.org

BIOS S.r.l. - (Cod. Min. IT - BSI)
Via Monte Grappa 37/C
36063 - Marostica VI
0424 471125
0424 476947
info@certbios.it http://www.certbios.it/

BIOZOO - S.r.l. - (Cod. Min. IT - BZO)
Via Chironi 9
07100 - Sassari SS
079 276537
1782247626
info@biozoo.org http://www.biozoo.org/

CCPB - Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici - (Cod. Min. IT - CPB)
Via Jacopo Barozzi, 8
40126 - Bologna BO
051 6089811
051 254842
ccpb@ccpb.it http://www.ccpb.it

Certiquality - Istituto di Certificazione della qualità - (Cod. Min. IT - CTQ)
Via Gaetano Giardino, 4
20123 - Milano
02 8069171
02 86465295
certiquality@certiquality.it http://www.certiquality.it

CODEX S.r.l. - (Cod. Min. IT - CDX)
Via Duca degli Abruzzi, 41
95048 - Scordia CT
095 650716
095 650356
codex@codexsrl.it http://www.codexsrl.it/

Ecocert Italia S.r.l. - (Cod. Min. IT - ECO)
Corso delle Provincie 60
95127 - Catania CT
095 442746
095 505094
info@ecocertitalia.it http://www.ecocertitalia.it

Ecosystem International Certificazioni S.r.l. - (Cod. Min. IT - ECS)
Via Monte San Michele 49
73100 - Lecce LE
0832 318433
0832 311589
info@ecosystem-srl.com http://www.ecosystem-srl.com/

ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale - (Cod. Min. IT - ICA)
Strada Maggiore, 29
40125 - Bologna BO
051 272986
051 232011
icea@icea.info http://www.icea.info

ICS - Control System Insurance S.r.l. - (Cod. Min. IT - ICS)
Viale Ombrone,5
58100 - Grosseto GR
0564 417987
0564 410465
info@bioics.com http://www.bioics.com

IMC - Istituto Mediterraneo di Certificazione S.r.l. - (Cod. Min. IT - IMC)
Via Carlo Pisacane 32
60019 - Senigallia AN

071 7930179

071 7910043

imcert@imcert.it http://www.imcert.it

Q.C. & I. - International Services s.a.s. - (Cod. Min. IT - QCI)

Villa Parigini - località Basciano
53035 - Monteriggioni SI

0577 327234

0577 329907

lettera@qci.it http://www.qci.it

Sidel S.p.a - (Cod. Min. IT - SDL)

via Larga, 34/2
40138 - BOLOGNA BO

0516026611

0516012227

sidel@sidelitalia.it http://www.sidelitalia.it

Suolo e Salute srl - (Cod. Min. IT - ASS)

Via Paolo Borsellino, 12/B
61032 - Fano PU

0721 860543

0721 860543

info@suoloesalute.it http://www.suoloesalute.it

07A02276

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 3 gennaio 2007.

Recepimento della direttiva 2006/20/CE della Commissione del 17 febbraio 2006, che modifica, per adattarla al progresso tecnico, la direttiva 70/221/CEE del Consiglio, relativa ai serbatoi di carburante ed ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie e dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006 n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 5, con il quale è stato istituito il Ministero dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1995, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974, recante norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore e di rimorchio per quanto riguarda i serbatoi di carburante liquido ed i dispositivi di protezione posteriori, di recepimento della direttiva 70/221/CEE del Consiglio, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 settembre 1974;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 16 febbraio 2001, di recepimento della direttiva 2000/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che da ultimo ha modificato la direttiva 70/221/CEE relativa ai serbatoi di carburante liquido ed ai dispositivi di protezione posteriori, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2001;

Visto il comunicato di errata-corrige, relativo al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 16 febbraio 2001 di recepimento della direttiva 2000/8/CE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 12 aprile 2001;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2001, di recepimento della rettifica alla direttiva 2000/8/CE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 5 settembre 2001;

Vista la direttiva 2006/20/CE della Commissione del 17 febbraio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 48 del 18 febbraio 2006, che modifica, per adattarla al progresso tecnico, la direttiva 70/221/CEE del Consiglio relativa ai serbatoi di carburante ed ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

ADOTTA
il seguente decreto:

TESTO RILEVANTE AI FINI
DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Art. 1.

1. L'allegato II al decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 70/221/CEE, e successive modificazioni, è modificato conformemente all'allegato del presente decreto che ne costituisce parte integrante.

Art. 2.

1. A decorrere dall'11 settembre 2007, se non sono soddisfatti i requisiti del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 70/221/CE, come da ultimo modificato dal presente decreto, per motivi concernenti i dispositivi di protezione posteriore antincastro, non è consentito:

a) il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale di un tipo di veicolo, ed

b) il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale di un dispositivo di protezione posteriore antincastro come entità tecnica.

2. A decorrere dall'11 marzo 2010, se non sono soddisfatti i requisiti del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974, di recepimento della

direttiva 70/221/CE, come da ultimo modificato dal presente decreto, per motivi concernenti i dispositivi di protezione posteriore antincastro, non è consentita:

a) l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio di veicoli, e

b) la vendita o entrata in servizio di un dispositivo di protezione posteriore antincastro come entità tecnica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2007

Il Ministro: BIANCHI

ALLEGATO

L'allegato II al decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 70/221/CEE, e successive modificazioni, è modificato come segue:

1) è inserito il seguente punto 5.1 *bis:*

«5.1 *bis.* I veicoli sono sottoposti a prova nelle seguenti condizioni:

il veicolo è fermo su una superficie orizzontale, piana, rigida e liscia;

le ruote anteriori sono in posizione di marcia in linea retta;

i pneumatici sono gonfiati alla pressione raccomandata dal costruttore del veicolo;

se è necessario per ottenere le forze di prova prescritte, il veicolo può essere trattenuto in qualsiasi modo, precisato dal costruttore del veicolo;

se il veicolo è equipaggiato con sospensione idropneumatica, idraulica o pneumatica, o con un dispositivo di livellamento automatico in funzione del carico, è sottoposto a prova con la sospensione o il dispositivo nelle condizioni di marcia normali previste dal costruttore.»;

2) il testo del punto 5.4.5.2 è sostituito dal seguente:

«5.4.5.2. Sui due punti P1 e sul punto P3 viene successivamente applicata una forza orizzontale pari al 25% della massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo, comunque non superiore a $5 \times 10^4 N$»;

3) è inserito il seguente punto 5.4 bis:

5.4 *bis.* Nei veicoli attrezzati con una sponda elevatrice, il dispositivo di protezione posteriore antincastro può interrompersi per consentire il funzionamento del meccanismo. In questi casi si applicano le seguenti disposizioni speciali:

5.4 *bis.* 1. la distanza laterale tra gli elementi di fissazione del dispositivo di protezione posteriore antincastro e gli elementi della sponda elevatrice che rendono necessaria l'interruzione non può essere superiore a 2,5 cm;

5.4 *bis.* 2. i singoli elementi del dispositivo di protezione posteriore antincastro hanno, in ogni caso, una superficie effettiva di almeno 350 cm^2;

5.4 *bis.* 3. i singoli elementi del dispositivo di protezione posteriore antincastro devono avere dimensioni sufficienti per soddisfare le prescrizioni del punto 5.4.5.1, che determinano le posizioni relative dei punti di prova. Se i punti P1 sono situati entro la zona d'interruzione di cui al punto 5.4 *bis,* i punti P1 da utilizzare sono situati al centro della sezione laterale del dispositivo di protezione posteriore antincastro;

5.4 *bis.* 4. le disposizioni del punto 5.4.1 non si applicano alla zona d'interruzione del dispositivo di protezione posteriore antincastro e in relazione alla sponda elevatrice.

07A02307

DECRETO 15 febbraio 2007.

Norme sull'afflusso e la circolazione dei veicoli sull'isola di Capri.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministro dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta del comune di Capri in data 19 ottobre 2006, n. 344 concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e di Anacapri, compresi i veicoli appartenenti a proprietari di seconda casa;

Vista la delibera della giunta comunale di Anacapri in data 3 novembre 2006, n. 147 concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e Anacapri;

Vista la deliberazione dell'Amministratore dell'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Capri in data 20 ottobre 2006, n. 57 concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e Anacapri, esclusi i veicoli appartenenti ai proprietari di seconda casa limitatamente al comune di Anacapri;

Vista la nota della Prefettura di Napoli prot. 26544/GAB./URP. del 16 gennaio 2007, con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto in questione;

Vista la nota n. 40429 del 9 ottobre 2006 e la nota di sollecito n. 5436/R.U. del 18 gennaio 2007, con le quali si chiedeva alla regione Campania l'emissione del parere di competenza;

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale Campania - con ordinanza - Registro generale 3795/99 e 3796/99 - accoglieva il ricorso del comune di Anacapri, riconoscendo valide le motivazioni per la deroga al divieto «in riferimento ai soggetti che, sebbene non residenti, sono proprietari di seconde case nel territorio comunale in quanto facenti parte della popolazione stabile»;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 25 marzo 2007 al 28 ottobre 2007 e dal 20 dicembre 2007 al 6 gennaio 2008, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Capri degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e Anacapri.

Art. 2.

Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:

a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile, proprietari o che abbiano in godimento abitazioni ubicate nei comuni dell'isola, ma non residenti purché iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Tale deroga è limitata ad un solo veicolo per nucleo familiare e i comuni dell'isola dovranno rilasciare un apposito contrassegno per il loro afflusso;

b) autoambulanze per servizio con foglio di accompagnamento, servizi di polizia, carri funebri e veicoli trasporto merci, di qualsiasi provenienza sempre che non in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola e veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;

c) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) autoveicoli con targa estera, sempre che siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso, purché residenti all'estero, e autoveicoli con targa italiana noleggiati presso gli aeroporti condotti da turisti stranieri;

e) autoveicoli che trasportano materiale occorrente per manifestazioni turistiche culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dal comune di Capri o di Anacapri;

f) autoveicoli di proprietà dell'Amministrazione provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria.

Art. 3.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 370 a € 1.485 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 29 dicembre 2006, come arrotondati ai sensi dell'art. 195 comma 3-*bis* del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 4.

Autorizzazioni in deroga

Al prefetto di Napoli è concessa la facoltà in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull'isola di Capri e di circolazione nei comuni di Capri ed Anacapri.

Art. 5.

Vigilanza

Il prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e della assidua e sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 15 febbraio 2007

Il Ministro: BIANCHI

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 26

07A02376

DECRETO 15 febbraio 2007.

Norme sull'afflusso e la circolazione dei veicoli sull'isola di Procida.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 93, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministro dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta municipale di Procida in data 8 gennaio 2007, n. 3, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola;

Vista la nota n. 40429 del 9 ottobre 2006 e la nota di sollecito n. 5436/R.U. del 18 gennaio 2007, con le quali si chiedeva all'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida l'emissione del parere di competenza;

Vista la nota della prefettura di Napoli prot. 26544/GAB./URP del 16 gennaio 2007, con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto;

Vista la nota n. 40429 del 9 ottobre 2006 e la nota di sollecito n. 5436/R.U. del 18 gennaio 2007, con le quali si chiedeva alla regione Campania l'emissione del parere di competenza;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

D i v i e t o

Dal 1° aprile 2007 al 30 settembre 2007 sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola.

Art. 2.

Autorizzazioni in deroga

Nel periodo menzionato all'art. 1 del presente decreto, sono concesse autorizzazioni in deroga al divieto per i seguenti veicoli:

a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori con targa estera e autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprietà di soggetti non residenti nella regione Campania, sempre che siano condotti da persone non residenti in alcun comune della Campania che possono sbarcare e circolare sull'isola per raggiungere il luogo di destinazione. Essi dovranno rimanere in sosta nei luoghi di arrivo o in parcheggi privati. Per il libero transito sull'isola dovranno munirsi di specifico abbonamento alle aree di sosta in concessione ed esporre apposito contrassegno;

b) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nel territorio dell'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per la nettezza urbana e possessori di posto auto o contrassegno di cui al punto «a»;

c) autoambulanze veicoli delle forze dell'ordine, veicoli tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi nell'isola, carri funebri e autoveicoli appartenenti al servizio ecologico dell'amministrazione provinciale di Napoli;

d) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

e) autoveicoli che trasportano artisti e materiale occorrente per manifestazioni turistiche, culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

f) autovetture trainanti caravan o carrelli tenda, nonché autocaravan, che in ogni caso dovranno rimanere ferme, per tutto il periodo di divieto di cui all'art. 1, nel punto in cui hanno effettuato il primo parcheggio dopo lo sbarco;

g) veicoli destinati agli approvvigionamenti alimentari;

h) veicoli adibiti al trasporto di cose, limitatamente ai giorni feriali dal lunedì al venerdì.

Art. 3.

Al prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco e di circolazione sull'isola di Procida.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 370 a € 1.485 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 29 dicembre 2006, come arrotondati ai sensi dell'art. 195, comma 3-*bis* del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 5.

Vigilanza

Il prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 15 febbraio 2007

Il Ministro: BIANCHI

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 23

07A02377

DECRETO 15 febbraio 2007.

Norme sull'afflusso e la circolazione dei viecoli nel territorio del comune di Isole Tremiti.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministro dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente;

Vista la delibera della giunta municipale del comune di Isole Tremiti in data 4 novembre 2006, n. 145;

Vista la nota n. 40429 del 9 ottobre 2006 e la nota di sollecito n. 5445/RU del 18 gennaio 2007, con le quali si chiedeva alla regione Puglia l'emissione del parere di competenza;

Vista la nota dell'Ufficio territoriale del governo di Foggia prot. n. 900 AREA III dell'11 dicembre 2006;

Vista la nota n. 8879 AREA III-*bis* del 23 novembre 2006, con la quale l'Ufficio territoriale del governo di Campobasso ha espresso il proprio parere in merito;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 1° aprile 2007 al 30 settembre 2007 sono vietati l'afflusso e la circolazione nel territorio del comune di Isole Tremiti degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a popolazione stabilmente residente nel comune stesso.

Art. 2.

Divieto

Nel medesimo periodo il divieto di cui all'art. 1 è esteso sull'isola di San Domino a tutti gli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t.

Art. 3.

Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:

a) autoambulanze e veicoli delle forze dell'ordine;

b) autoveicoli che trasportano invalidi, purche muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'articoli del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita italiana o estera;

c) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale di volta in volta secondo le necessità.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 29 dicembre 2006, come arrotondati ai sensi dell'art. 195, comma 3-*bis* del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 5.

Autorizzazioni in deroga

Ai prefetti di Foggia e Campobasso è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sulle Isole Tremiti.

Art. 6.

Vigilanza

I prefetti di Foggia e Campobasso sono incaricati della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 15 febbraio 2007

Il Ministro: BIANCHI

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, Registro n. 2 foglio 25

07A02379

DECRETO 21 febbraio 2007.

Norme sull'afflusso e la circolazione dei veicoli sull'isola di Ischia, comuni di Casamicciola Terme, Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministro dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera del commissario straordinario del comune di Ischia in data 30 novembre 2006, n. 73, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania;

Vista la delibera di giunta comunale del comune di Lacco Ameno in data 26 gennario 2007, n. 7, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania;

Vista la delibera di giunta comunale del comune di Casamicciola Terme in data 26 gennaio 2007, n. 2, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania;

Vista la delibera di giunta comunale del comune di Forio in data 24 gennaio 2007, n. 8, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania;

Vista la delibera di giunta comunale del comune di Barano d'Ischia in data 9 gennaio 2007, n. 3 concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania con esclusione di quelli appartenenti ai residenti nella regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno trenta giorni in casa privata con regolare contratto di affitto o quindici giorni in un albergo del comune di Barano d'Ischia, limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare;

Vista la delibera di giunta comunale del comune di Serrara Fontana in data 9 gennaio 2007, n. 8, con la quale il comune stesso formula le proprie proposte circa il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania con esclusione di quelli appartenenti ai residenti nella regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno quindici giorni in casa privata con regolare contratto di affitto o quindici giorni in un albergo del comune di Serrara Fontana, limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare;

Vista la nota n. 40429 del 9 ottobre 2006 e la nota di sollecito n. 5436/RU del 18 gennaio 2007, con le quali si richiedeva all'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida, l'emissione del parere di competenza;

Vista la nota della prefettura di Napoli prot. n. 26544 Gab/Urp del 1° febbraio 2007, con la quale si esprime il parere favorevole al divieto d'imbarco e circolazione nel periodo estivo dei veicoli nell'isola di Ischia;

Vista la nota n. 40429 del 9 ottobre 2006 e la nota di sollecito n. 5436/RU del 18 gennaio 2007, con le quali si è chiesto alla regione Campania l'emissione del parere di competenza;

Vista l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Sez. 3° - n. 1109 del 18 giugno 1999 che considera i soggetti non residenti proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'isola di Ischia, come facenti parte della «popolazione stabile dell'isola stessa»;

Vista l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania Sez. 1° - n. 2972/2000 del 21 giugno 2000 che ritiene che la soluzione di riduzione dei veicoli appartenenti alla popolazione residente, proposta dal comune di Barano d'Ischia, in favore di una

deroga per gli affittuari di appartamenti, costituisca un equilibrato contemperamento degli interessi dì sicurezza stradale e di promozione turistica;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione strdale per le ragioni espresse nei succitatì atti;

Decreta:

Art. 1.

D i v i e t o

Dal 1º aprile 2007 al 30 settembre 2007 sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ischia, comuni di Casamicciola Terme, Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania o condotti da persone residenti sul territorio della regione Campania con esclusione di quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell'isola.

Art. 2.

D i v i e t o

Nel medesimo periodo il divieto di cui all'art. 1 è esteso agli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t, anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel territorio della regione Campania.

Art. 3.

Deroghe

Nel periodo e nei comuni di cui all'art. 1 è concessa deroga al divieto per i veicoli appresso elencati:

a) autoambulanze veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;

b) veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 t limitatamente alle giornate dal lunedì al venerdì, purché non festive Tale limitazione non sussiste per i veicoli che trasportano generi di prima necessità e soggetti a facile deperimento, farina, farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione o bagagli al seguito di comitive turistiche provenienti con voli charter muniti della certificazione dell'agenzia di viaggio e veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata, adibiti a trasporto di carburante e di rifiuti;

c) autoveicoli al servizio delle persone invalide, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni, manifestazioni culturali, fiere e mercati. Il permesso di sbarco verrà concesso dall'amministrazione comunale interessata, di volta in volta, secondo le necessità;

e) autobus di lunghezza superiore a 7,5 metri e autocaravan che dovranno sostare, per tutto il tempo della permanenza sull'isola, in apposite aree loro destinate e potranno essere ripresi solo alla partenza;

f) autoveicoli di proprietà della amministrazione provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria e per il servizio di viabilità, autoveicoli di proprietà dell'Osservatorio vesuviano - Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia;

g) veicoli in uso a soggetti che risultino proprietari di abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e che, pur non avendo la residenza anagrafica, siano muniti di apposito contrassegno rilasciato dal comune sul quale è indicata l'ubicazione dell'abitazione di proprietà, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare;

h) veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali e/o case di cura, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;

i) veicoli che trasportano esclusivamente veicoli nuovi da inimatricolare;

j) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della regione Campania che dimostrino di soggiomare per almeno 30 giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per 15 giorni in un albergo del comune di Barano d'Ischia, alle quali sarà rilasciato apposito bollino dalla polizia urbana del suddetto comune;

k) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della regione Campania che dimostrino di soggiomare per almeno 15 giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per 15 giorni in un albergo del comune di Serrara Fontana, alle quali sarà rilasciata apposita autorizzazione dalla polizia urbana del suddetto comune.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 29 dicembre 2006, come arrotondati ai sensi dell'art. 195 comma 3-*bis* del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 5.

Autorizzazioni in deroga

Al prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull'isola di Ischia. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle 48 ore di permanenza sull'isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al

rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, le amministrazioni comunali in presenza di fondati e comprovati motivi possono, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario un ulteriore periodo di circolazione.

Art. 6.

Vigilanza

Il prefetto di Napoli e le Capitanerie di Porto, ognuno per la parte di propria competenza, assicurano l'esecuzione e l'assidua e sistematica sorveglianza del rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 21 febbraio 2007

Il Ministro: BIANCHI

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, Registro n. 2 foglio 24

07A02375

DECRETO 26 febbraio 2007.

Norme sull'afflusso e la circolazione dei veicoli sull'isola del Giglio.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministro dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera di giunta comunale del comune dell'Isola del Giglio in data 16 gennaio 2007, n. 5, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola del Giglio, dei veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nell'Isola del Giglio e degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa;

Vista la nota dell'Ufficio territoriale del governo di Grosseto prot. n. 17/07 - Area III/P.A. del 7 febbraio 2007, con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto in questione;

Vista la nota n. 40429 del 9 ottobre 2006 e la nota di sollecito n. 15773 del 15 febbraio 2007, con le quali si richiedeva alla regione Toscana l'emissione del parere di competenza;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieti

1. Dal 1° aprile 2007 al 28 ottobre 2007, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'Isola del Giglio degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa ad esclusione del concessionario che effettua trasporto pubblico locale comunale.

2. Dal 16 luglio 2007 al 31 agosto 2007 è, altresì, vietato l'afflusso e la circolazione dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola del Giglio.

3. Dal 1° aprile 2007 al 28 ottobre 2007 e dal 16 dicembre 2007 al 7 gennaio 2008 è vietato l'afflusso e la circolazione, sull'isola di Giannutri, dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola stessa;

Art. 2.

Deroghe

1. Per l'isola del Giglio, nel periodo di cui all'art. 1, comma 2, sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:

a) veicoli appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le risultanze degli atti anagrafici, con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel comune dell'Isola del Giglio;

b) veicoli appartenenti a persone iscritte nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana, previa autorizzazione rilasciata dal comune dell'Isola del Giglio;

c) veicoli i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno almeno tre giorni sull'isola, previa autorizzazione rilasciata dal comune dell'isola del Giglio;

d) veicoli con targa estera;

e) veicoli per trasporto merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigente sulle strade dell'isola;

f) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendio;

g) veicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

h) caravan e autocaravan i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno con il loro veicolo almeno quattro giorni nell'unico campeggio esistente nell'isola previa autorizzazione rilasciata dal comune dell'Isola del Giglio.

2. Per l'isola di Giannutri, nel periodo di cui all'art. 1, comma 3, sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:

a) veicoli appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le risultanze degli atti anagrafici, con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel comune di Isola del Giglio - frazione Isola di Giannutri;

b) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia ed antincendio;

c) veicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) veicoli adibiti al recupero dei R.S.U., e al trasporto di materiali classificati rifiuti speciali ed inerti;

e) veicoli adibiti all'approvvigionamento idrico, alla manutenzione dell'acquedotto e della rete fognaria, nonché al trasporto di gasolio per centrale elettrica.

Art. 3.

Autorizzazioni

Le modalità di rilascio delle autorizzazioni da parte del comune dell'Isola del Giglio sono stabilite dal comune stesso.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 29 dicembre 2006, come arrotondati ai sensi dell'art. 195, comma 3-*bis* del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 5.

Vigilanza

Il prefetto di Grosseto è incaricato dell'esecuzione e dell'assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 26 febbraio 2007

Il Ministro: BIANCHI

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 2 foglio n. 27

07A02378

DECRETO 5 marzo 2007.

Contributi per l'innovazione tecnologica della industria cantieristica. Modalilità e criteri per l'applicazione dei benefici e le autorizzazioni di spesa, ai sensi dei commi 1040 e 1041 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (Legge finanziaria 2007).

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 1, comma 1040, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede che, nei limiti e per le finalità di cui alla sezione 3.3.1, paragrafo 15, della «Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale» del 30 dicembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 317 del 30 dicembre 2003, il Ministero dei trasporti è autorizzato a concedere alle imprese iscritte agli albi speciali delle imprese navalmeccaniche di cui all'art. 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, un contributo non superiore al 20 per cento delle spese sostenute per la realizzazione dei seguenti progetti innovativi:

a) connessi all'applicazione industriale di prodotti e processi innovativi, prodotti o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorativi rispetto allo stato dell'arte del settore nell'Unione europea, che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;

b) limitati al sostegno delle spese di investimento, concezione, ingegneria industriale e collaudo direttamente ed esclusivamente collegate alla parte innovativa del progetto;

Visto l'art. 1, comma 1041, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede che entro due mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisca le modalità ed i criteri per l'ammissione, la concessione e l'erogazione dei benefici di cui al precedente comma 1040;

Vista la comunicazione della Commissione n. 2003/C 317/06 recante «Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 317 del 30 dicembre 2003;

Ritenuto di recepire integralmente nel presente decreto la sezione 3.3.1, paragrafo 15, relativa agli aiuti all'innovazione, della citata comunicazione;

Vista la comunicazione della Commissione n. 2006/C 260/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 260 del 28 ottobre 2006, concernente la proroga fino al 31 dicembre 2008 della menzionata disciplina per gli aiuti di Stato alla costruzione navale;

Vista la Comunicazione della Commissione europea del 22 novembre 2006, concernente la «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 2006/C 323/01 del 30 dicembre 2006;

Ritenuto di recepire nel presente decreto le modalità e i criteri maturati nell'ambito dell'Associazione dei costruttori navali europei (CESA), adottati da altri Paesi membri e già approvati della Commissione europea;

Vista la proposta della Direzione generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno avanzata con nota DNAVIG//018 in data 22 gennaio 2007;

Decreta:

Art. 1.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare degli aiuti le imprese di costruzione, riparazione e trasformazione navale, secondo le definizioni di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla costruzione navale, iscritte agli albi speciali delle imprese navalmeccaniche di cui all'art. 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, per progetti di prodotto e di processo, tecnologicamente innovativi o sensibilmente più avanzati rispetto allo stato dell'arte nel settore e che comportano un grado di rischio sul piano tecnologico e industriale maggiore di quello degli investimenti produttivi ordinari, avviati nel periodo 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2008.

Art. 2.

Definizioni

1. Per «innovazione connessa all'applicazione industriale di prodotto» si intende lo sviluppo di una nuova classe di navi e/o lo sviluppo di parti innovative di una nave, tali da poter essere isolate da questa come elemento separato.

2. Per «innovazione connesse all'applicazione industriale di processo» si intende lo sviluppo e la realizzazione di processi innovativi nel settore navalmeccanico riguardanti i processi produttivi e i mezzi di produzione, la pianificazione, la logistica o la progettazione.

Art. 3.

Ambito di applicazione e ammontare dell'aiuto

1. L'aiuto all'innovazione di prodotto e di processo di cui all'art. 2 può essere accordato fino ad un massimo del 20% delle spese ammissibili come definite all'art. 4.

2. L'ammontare dell'aiuto relativo ai progetti disciplinati dal presente decreto non può eccedere:

a) quanto ai progetti di innovazione prodotto, l'importo di 150 euro per tonnellata di stazza lorda compensata della nave oggetto dell'applicazione innovativa;

b) quanto ai progetti di innovazione processo, l'importo di 5 milioni di euro.

3. Eventuali deroghe ai limiti di cui sopra debbono essere espressamente autorizzate dall'Unione europea, previa notifica dei relativi progetti.

Art. 4.

Spese ammissibili

1. L'aiuto all'innovazione per prodotti e processi di cui all'art. 2 è limitato al sostegno delle spese d'investimento, progettazione, ingegnerizzazione e collaudi direttamente ed esclusivamente collegate al progetto di innovazione e/o alla parte innovativa del progetto.

2. Relativamente alle innovazioni di prodotto connesse alla realizzazione di una nuova classe di navi:

a) si considerano ammissibili le spese sostenute per lo svolgimento delle sottoelencate attività:

1) sviluppo concettuale;

2) progettazione di base;

3) progettazione funzionale;

4) progettazione di dettaglio;

5) studi, test, modelli e simili, legati allo sviluppo e al progetto della nave;

6) pianificazione della realizzazione del progetto;

7) test e collaudi del prodotto;

b) sono escluse le spese relative alla normale progettazione ingegneristica equivalente a quella già eseguita per lo svolgimento di precedenti prodotti.

3. Relativamente alle innovazioni di prodotto connesse alla realizzazione di parti innovative di una nave si considerano ammissibili le spese sostenute per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) sviluppo e progettazione;

b) test della parte innovativa, modelli;

c) materiali e attrezzature;

d) in casi eccezionali, i costi di costruzione e di installazione di un nuovo componente o sistema che sono necessari per validare l'innovazione, a condizione che siano limitati all'ammontare minimo necessario allo scopo.

4. Relativamente alle innovazioni di processo, si considerano ammissibili le spese sostenute per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) sviluppo e progettazione;

b) materiali e apparecchiature;

c) test e collaudi del nuovo processo;

d) studi di fattibilità cominciati nei dodici mesi antecedenti la domanda di aiuto.

Art. 5.

Domanda per la concessione dell'aiuto

1. Relativamente a ciascun progetto di innovazione l'impresa presenta domanda al Ministero dei trasporti - Direzione generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno, entro e non oltre trenta giorni dall'avvio dei progetti medesimi.

2. Per tutti i progetti avviati precedentemente all'entrata in vigore della legge, il termine dei trenta giorni decorre dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

3. Ciascuna domanda deve contenere i seguenti elementi:

a) sommaria descrizione del progetto che evidenzi gli elementi innovativi e i rischi connessi alla sua realizzazione, con l'indicazione delle finalità e dei risultati attesi dalla sua applicazione industriale;

b) data di inizio e di prevista ultimazione del progetto.

4. Alla domanda devono essere allegati:

a) il prospetto, debitamente compilato, di cui all'allegato *A* del presente decreto;

b) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante che, relativamente alle attività per le quali è richiesto l'aiuto all'innovazione, l'impresa istante non ha ricevuto alcun contributo né direttamente né indirettamente, ovvero per il tramite di fornitori di beni e servizi correlati all'istanza di contributo.

5. Relativamente all'innovazione di prodotto, l'impresa interessata è tenuta a presentare, in ogni caso prima della concessione dell'aiuto, il contratto per la realizzazione del prodotto medesimo.

Art. 6.

Valutazione tecnico-economica dei progetti

1. La valutazione tecnico-economica della rispondenza dei progetti presentati dalle imprese alla normativa comunitaria ed in particolare alle lettere *a)* e *b)* del paragrafo 15 della «Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale» citata in premessa è affidata al Comitato tecnico-scientifico, di cui all'art. 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259, il quale si pronuncia sulla sussistenza o meno del carattere innovativo del prodotto e/o del processo produttivo.

Art. 7.

Concessione dell'aiuto

1. Il Ministero dei trasporti, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico di cui al precedente art. 6, approva con proprio decreto i progetti e dispone la concessione del relativo contributo, a condizione che l'impresa fornisca, nel caso di innovazione di prodotto il contratto di esecuzione dei lavori oppure, nel caso di innovazione di processo, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, che le attività di sviluppo del progetto sono state avviate.

Art. 8.

Erogazione dell'aiuto

1. È consentita la corresponsione di anticipi, non superiori al 50% del contributo spettante sulla spesa sostenuta nell'anno per ciascun progetto, previa presentazione di idonea garanzia bancaria che verrà svincolata a lavori ultimati.

2. Il saldo viene corrisposto ad ultimazione del progetto, sentito il parere del Comitato di cui al precedente art. 6, previa presentazione da parte dell'impresa beneficiaria di apposita istanza, corredata di tutta la documentazione comprovante le spese sostenute per la realizzazione del progetto innovativo.

Art. 9.

Restituzione dell'aiuto e penalità

1. La mancata realizzazione del progetto innovativo e della conseguente applicazione industriale comporta la restituzione dell'aiuto erogato relativamente alla parte non realizzata del progetto innovativo, con la maggiorazione degli interessi di legge.

Art. 10.

Informativa nei confronti dell'Unione europea

1. Il Ministero dei trasporti trasmette annualmente alla Commissione europea, per ciascun progetto ammesso all'aiuto, una descrizione sommaria nella forma di cui all'allegato *B* del presente decreto, nonché copia della domanda iniziale.

2. Le imprese beneficiarie sono altresì tenute a produrre annualmente una relazione di avanzamento di ciascun progetto, contenente tutte le informazioni necessarie per l'informativa dovuta alla Commissione, a norma del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 e delle relative disposizioni di attuazione.

Art. 11.

Clausola di sospensione

1. Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, l'esecuzione del presente decreto è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea delle misure contenute nell'art. 1, commi 1040 e 1041, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché alle condizioni e/o limitazioni delle misure medesime eventualmente imposte dalla relativa decisione di autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2007

Il Ministro: BIANCHI

ALLEGATO *A*

Schema per la compilazione dell'allegato tecnico alla richiesta di agevolazioni

ALLEGATO TECNICO
DEL PROGETTO DI INNOVAZIONE

(Nella compilazione del presente documento, tutti gli importi devono essere espressi in migliaia di euro)

TITOLO DEL PROGETTO DI INNOVAZIONE

(Titolo).

DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI INNOVAZIONE

A. *Sintesi del progetto*

(Riassumere in un massimo di 25 righe gli argomenti sviluppati nella relazione tecnica).

B. *Relazione tecnica.*

TEMA GENERALE DEL PROGETTO:

(Descrivere l'attuale tecnologia prima dell'introduzione dell'innovazione in oggetto, con particolare riferimento ai problemi esistenti ed a quelli che possono essere risolti con l'introduzione dell'innovazione, descrivere, evidenziandone le caratteristiche e le prestazioni, il prodotto e/o il processo innovativo; evidenziare gli aspetti innovativi rispetto allo stato dell'arte esistente nell'industria cantieristica dell'Unione europea).

ATTIVITÀ DEL PROGETTO:

(Dettagliare le attività di innovazione - articolate in progettazione, sperimentazione, sviluppo e industrializzazione - attraverso le quali si prevede di raggiungere l'obiettivo finale del programma).

TEMPI E LUOGHI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO:

(Indicare: durata in mesi del programma, data di inizio lavori e data di ultimazione prevista; ubicazione degli stabilimenti presso i quali il programma sarà svolto; responsabile del programma).

RICADUTA DEGLI EFFETTI DEL PROGETTO E DESCRIZIONE DEI RISCHI TECNOLOGICI ED INDUSTRIALI CONNESSI ALLA SUA REALIZZAZIONE:

(Descrivere i vantaggi attesi dall'industrializzazione dei risultati del progetto in termini tecnici ed economici, nonché i rischi tecnologici ed industriali che l'azienda si assume con la sua realizzazione).

COSTI DEL PROGETTO:

(Descrivere i costi preventivati per il progetto, nel suo complesso e per ciascuna attività dello stesso, suddivisi per annualità e nelle seguenti voci di costo: personale, spese generali, attrezzature, consulenze, prestazioni di terzi, beni immateriali, materiali, investimenti).

ALLEGATO *B*

Schema per la compilazione
dell'informativa annuale alla Commissione
europea in relazione agli aiuti concessi

INFORMATIVA SINTETICA
PROGETTO DI INNOVAZIONE

Riferimenti:

Regime di aiuti all'innovazione di processi e prodotti in campo navale (commi 1040 e 1041 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296), concesso dal Ministero dei trasporti - Direzione generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno, aiuto di Stato n. 752/2006 approvato dalla Commissione europea in data gg.mm.aaaa.

Beneficiario dell'aiuto:

a) nome e ragione sociale (se parte di un gruppo industriale, nome e ragione sociale della capo gruppo);

b) sede sociale;

c) luogo di svolgimento del progetto.

Titolo del progetto:

(Titolo).

Tipologia dell'aiuto concesso:

Il progetto, con riferimento al comma 2 dell'art. 4 del decreto ministeriale gg.mm.aaaa n. XXX è classificato quale:

a) progetto di realizzazione di una nuova classe di navi ☐

b) progetto di realizzazione di parti innovative di una nave ☐

c) progetto di innovazione di processo ☐

Costi del progetto:

Costi totali: ... ..., ... *euro*

Costi eleggibili: ... ..., ... *euro*

Aiuto concesso ... ..., ... *euro*

07A02370

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 febbraio 2007.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per un impegno di spesa pari a € 1.549.370,40.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO VI
DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO
E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito MUR);

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto in particolare, l'art. 16, del citato decreto che disciplina la concessione di premi per progetti di ricerca già finanziati nell'ambito dei programmi quadro comunitari di ricerca e sviluppo;

Visti inoltre, i commi 2, 3, 4, 5 e 6 del richiamato art. 16 i quali disciplinano le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi;

Visto il decreto ministeriale n. 372/Ric. del 25 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 2004 di modifica dei termini e delle modalità di presentazione delle domande di cui al citato art. 16, decreto ministeriale n. 593/2000;

Viste le domande prenotate, per via telematica, presso questo Ministero per l'ottenimento dei contributi di cui al comma dello stesso articolo, per le quali è stata effettuata, la prescritta attività istruttoria;

Visto il D.D. n. 2298/Ric. del 6 novembre 2006 di ripartizione, per l'anno 2006, delle risorse del Fondo agevolazione alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 235/Ric. del 21 febbraio 2007 che eleva l'importo degli aiuti «de minimis» da euro 100.000,00 a euro 200.000,00 a decorrere dal 1° gennaio 2007 come previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla formazione di un elenco, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute, e comprendente tutti i soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura del contributo stesso;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato un elenco di soggetti beneficiari dei contributi per l'anno 2006, di cui all'art. 16 del decreto del Ministero dell'università e della ricerca n. 593 dell'8 agosto 2000 per un totale di € 1.549.370,40.

L'elenco, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante.

Art. 2.

L'importo di € 1.549.370,40 è da imputare sulle disponibilità del Fondo delle agevolazioni alla ricerca, di cui alle premesse.

Art. 3.

È autorizzata sul capitolo di cui all'art. 2 l'erogazione in favore dei rispettivi beneficiari, della somma complessiva di € 1.549.370,40 di cui:

€ 671.393,84 sezione nazionale;

€ 877.976,56 sezione aree depresse.

Art. 4.

Il competente ufficio VI/DGCSR provvede alla formale comunicazione nei riguardi dei soggetti interessati.

Roma, 28 febbraio 2007

Il dirigente: COBIS

ALLEGATO

ARTICOLO 16 BANDO 2006 D.M. N. 593 DELL 8 AGOSTO 2000 - ELENCO SOGGETTI BENEFICIARI

DATA PRESENTAZIONE DOMANDA (DM)		ORA	SOGGETTO RICHIEDENTE	TITOLO (*ACRONIMO*)	PREMIO (€)
01/06/2006	DM 35095	10.00.00	Eta S.r.l. - Energia Trasporti Agricoltura	BEST	**25.822,84**
01/06/2006	DM 35087	10.00.01	Technobiochip s.c.a.r.l.	NEMOSLAB	**25.822,84**
01/06/2006	DM 35043	10.00.01	Engine Soft s.p.a.	NADIA	**25.822,84**
01/06/2006	DM 35086	10.00.02	Silicon Biosystems s.p.a.	RECEPTRONICS	**25.822,84**
01/06/2006	DM 35024	10.00.02	Dune S.r.l.	SURFACE	**25.822,84**
01/06/2006	DM 35091	10.00.02	Cres - Centro per la ricerca elettronica in Sicilia	ANEMONE	**25.822,84**
01/06/2006	DM 34985	10.00.02	Luceat s.p.a.	POF-AL	**25.822,84**
01/06/2006	DM 35083	10.00.02	R&S Info s.r.l.	HEALTHPLUS	**25.822,84**
01/06/2006	DM 35063	10.00.03	Mindseeds laboratories s.r.l.	COCHISE	**25.822,84**
01/06/2006	DM 35044	10.00.03	Emisfera Soc. Cooperativa	ADHOCSYS	**25.822,84**
01/06/2006	DM 35090	10.00.04	Consorzio Centro di ricerca in matematica pura ed applicata	DAIDALOS II	**25.822,84**
01/06/2006	DM 35045	10.00.05	Need Pharma	ANTIMAL	**25.822,84**
01/06/2006	DM 35096	10.00.05	Fva S.a.s. di Lous Ferrini	ACDT L2C	**25.822,84**
01/06/2006	DM 35031	10.00.07	Protera s.r.l.	NANO4DRUGS	**25.822,84**
01/06/2006	DM 35104	10.00.08	Innova	GREX	**25.822,84**
01/06/2006	DM 34983	10.00.10	Netxcalibur s.r.l.	COVER	**25.822,84**
01/06/2006	DM 34986	10.00.13	Luceat s.p.a.	POLYCOM	**25.822,84**
01/06/2006	DM 35093	10.00.16	Eta S.r.l. - Energia Trasporti Agricoltura	EMINENT	**25.822,84**
01/06/2006	DM 35046	10.00.23	Need Pharma	NM4TB	**25.822,84**
01/06/2006	DM 34987	10.00.33	Netxcalibur s.r.l.	CONNECT	**25.822,84**
01/06/2006	DM 35094	10.00.34	Eta S.r.l. - Energia Trasporti Agricoltura	T@W	**25.822,84**
01/06/2006	DM 34969	10.02.36	T. Service	RIGHT	**25.822,84**
01/06/2006	DM 35097	10.04.29	Intelligence for environment & security - ies solutions	REACT	**25.822,84**
01/06/2006	DM 35035	10.11.50	Datamed s.r.l.	CARE-MAN	**25.822,84**
01/06/2006	DM 35025	10.57.06	Alta s.p.a.	ATTLAS	**25.822,84**
01/06/2006	DM 35107	11.14.21	S.a.t.a. s.r.l.	MULTIKNOWLEDGE	**25.822,84**
01/06/2006	DM 35109	11.38.47	Exitech s.r.l.	I-MAESTRO	**25.822,84**
01/06/2006	DM 35113	16.35.07	Metagroup s.r.l.	RISWS	**25.822,84**
01/06/2006	DM 35114	16.48.49	Metagroup s.r.l.	MARIS	**25.822,84**
01/06/2006	DM 35118	17.26.59	Metagroup s.r.l.	RIS MAZOVIA	**25.822,84**
01/06/2006	DM 35111	20.24.33	Sinapsis s.r.l.	HEARTFAID	**25.822,84**

DATA PRESENTAZIONE DOMANDA (DM)		ORA	SOGGETTO RICHIEDENTE	TITOLO (*ACRONIMO*)	PREMIO (€)
01/06/2006	DM 35089	21.23.15	Diatheva s.r.l.	EURO-Laminopathies	**25.822,84**
05/06/2006	DM 35123	14.58.30	Bsoft s.r.l.	ENTHRONE	**25.822,84**
06/06/2006	DM 35146	14.10.50	Innova	BEINGRID	**25.822,84**
06/06/2006	DM 35147	14.26.44	Innova	HYDRA	**25.822,84**
06/06/2006	DM 35145	15.37.30	F.lli Alinari I.D.E.A. s.p.a.	MULTIMATCH	**25.822,84**
06/06/2006	DM 35148	17.47.23	Innost	SECUR-FORCE	**25.822,84**
07/06/2006	DM 35165	12.14.56	Consorzio per l'incremento zootecnico s.r.l.	XENOME	**25.822,84**
08/06/2006	DM 35183	11.24.24	Stam s.r.l.	LEAPFROG	**25.822,84**
08/06/2006	DM 35171	11.55.41	Trt trasporti e territorio	REFIT	**25.822,84**
08/06/2006	DM 35170	11.55.51	Trt trasporti e territorio	DIFFERENT	**25.822,84**
08/06/2006	DM 35169	11.55.58	Trt trasporti e territorio	EVA-TREN	**25.822,84**
12/06/2006	DM 35186	14.59.42	Sasso s.r.l.	CRESMED	**25.822,84**
13/06/2006	DM 35203	19.32.09	Deep blue s.r.l.	SERENITY	**25.822,84**
19/06/2006	DM 35244	14.49.57	Informa s.r.l.	EURESIST	**25.822,84**
04/07/2006	DM 35364	12.03.52	M.b.i. s.r.l.	UNIC	**25.822,84**
18/07/2006	DM 35427	15.50.59	Deep blue s.r.l.	RESIST	**25.822,84**
01/08/2006	DM 35483	17.50.21	Also s.p.a.	NUTRISNACKS	**25.822,84**
30/09/2006	DM 35789	11.12.23	Ciaotech s.r.l.	KNOW IT	**25.822,84**
06/10/2006	DM 35984	16.54.04	Softeco Sismat s.p.a.	POPEYE	**25.822,84**
06/10/2006	DM 35983	17.02.08	Eicas Automazione s.p.a.	PISA	**25.822,84**
24/10/2006	DM 36144	12.50.12	Mbn Nanomaterialia s.p.a.	MANUDIRECT	**25.822,84**
06/11/2006	DM 35790	16.22.48	Gruppo s lab s.r.l.	MEDEPHV	**25.822,84**
14/11/2006	DM 36143	15.52.36	Naxospharma	LIGHTS	**25.822,84**
16/11/2006	DM 36423	10.13.09	Sacco s.r.l.	FERBEV	**25.822,84**
23/11/2006	DM 36504	19.13.28	Grado Zero Espace s.r.l.	DIGITEX	**25.822,84**
15/12/2006	DM 36906	11.20.18	Stam s.r.l.	TERAEYE	**25.822,84**
19/12/2006	DM 36954	11.57.11	Mbn Nanomaterialia s.p.a.	BEARINGS	**25.822,84**
22/12/2006	DM 37010	16.33.43	Philogen s.p.a.	IMMUNO PDT	**25.822,84**
28/12/2006	DM 37083	9.25.00	Axxam s.r.l.	SOUTH	**25.822,84**
					€ 1.549.370,40

07A02221

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 15 marzo 2007.

Diffusione di dati personali concernenti una attività di indagine in corso presso gli uffici giudiziari di Potenza.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la documentazione acquisita a seguito di quanto segnalato a questa Autorità a proposito della pubblicazione in questi giorni, da parte di varie testate giornalistiche, di trascrizioni di intercettazioni disposte nell'indagine in corso presso gli uffici giudiziari di Potenza, per condotte estorsive relative all'utilizzo di immagini fotografiche e di altre notizie, nonché per reati ipotizzati in tema di prostituzione;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali e l'allegato codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; allegato *A)* al Codice);

Visto il provvedimento di carattere generale adottato dal Garante il 21 giugno 2006 che reca prescrizioni in tema di pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche rivolte a tutti i titolari di trattamento in ambito giornalistico (in *Gazzetta Ufficiale* 27 giugno 2006, n. 147, pagg. 85-86, nonché in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1299615);

Ritenuto di dover verificare in via d'urgenza il rispetto dei princìpi richiamati in tale provvedimento, stante la necessità di intervenire celermente a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali di persone lese dalla predetta pubblicazione, con particolare riferimento alla loro riservatezza, dignità ed identità personale, nonché al loro diritto alla protezione dei dati personali;

Rilevato, allo stato degli atti, che nel quadro della cronaca giornalistica su vicende per le quali è configurabile un interesse pubblico alla conoscenza anche dettagliata di fatti, sono state diffuse alcune informazioni e notizie, anche non estratte da trascrizioni di intercettazioni, eccedendo i limiti del diritto di cronaca e violando, comunque, i diritti e la dignità di persone interessate, a prescindere dalla veridicità di quanto diffuso;

Rilevato che ciò è avvenuto:

riferendo su alcuni fatti e condotte private che non hanno interesse pubblico,

oppure,

pubblicando notizie, dettagli e circostanze eccedenti rispetto all'essenzialità dell'informazione,

o, ancora,

fornendo particolari in violazione della tutela della sfera sessuale di alcune persone interessate;

Rilevato che tali violazioni riguardano anche condotte del tutto private di persone estranee alla commissione di reati, prese in considerazione dalla stampa con eccessivi dettagli solo perché:

tali persone sono semplicemente menzionate nel materiale documentale di indagine,

oppure,

hanno reso dichiarazioni all'autorità giudiziaria; o, ancora,

potrebbero assumere la veste di persone offese o danneggiate da reati;

Rilevato che il Garante ha il compito di vietare il trattamento di dati anche in ambito giornalistico quando è violata la disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche per effetto dell'inosservanza di prescrizioni di questa Autorità quali quelle contenute nel predetto provvedimento del 21 giugno 2006 (art. 154 del Codice);

Ritenuto di dover disporre con urgenza e con effetto immediato un divieto di trattamento dei dati personali nei confronti di tutti gli editori titolari del trattamento in ambito giornalistico, anche al fine di prevenire ulteriori conseguenze dannose per gli interessati che potrebbero derivare dalla pubblicazione illecita di altre informazioni e notizie non ancora diffuse;

Riservata l'adozione di specifiche decisioni in seguito all'eventuale ricezione di ricorsi, reclami o segnalazioni da parte di singole persone interessate;

Dato atto che la violazione del presente provvedimento costituisce reato perseguibile d'ufficio, punito con la reclusione da tre mesi a due anni (art. 170 del Codice), ed è fonte di responsabilità risarcitoria per danno (art. 15 del Codice);

Rilevata la necessità di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché la trasmissione di copia del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti per le valutazioni di competenza;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

Tutto ciò premesso, il Garante:

a) ai sensi degli articoli 139, comma 5, 143, comma 1, lettera *c)* e 154, comma 1, lettera *d)* del Codice in materia di protezione dei dati personali, vieta con effetto immediato a tutti i titolari del trattamento in ambito giornalistico, in relazione alla vicenda oggetto della presente decisione, di diffondere dati personali in violazione del provvedimento del Garante del 21 giugno 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 giugno 2006, n. 147, pag. 86, in particolare del richiamato nono capoverso, lettere da *a)* ad *e)*, allorché:

si riferiscano a fatti e condotte private che non hanno interesse pubblico,

oppure,

riguardino notizie, dettagli e circostanze eccedenti rispetto all'essenzialità dell'informazione,

o, ancora,

attengano a particolari della vita privata delle persone diffusi in violazione della tutela della loro sfera sessuale;

b) dà atto che la violazione del presente provvedimento costituisce reato perseguibile d'ufficio, punito con la reclusione da tre mesi a due anni (art. 170 del Codice) ed è fonte di responsabilità risarcitoria per danno (art. 15 del Codice);

c) stabilisce che ciascuna violazione venga denunciata senza ritardo dal Garante alla competente autorità giudiziaria (art. 154, comma 1, lettera *i)*, del Codice);

d) dispone la pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché l'invio di copia della presente decisione al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Roma, 15 marzo 2007

Il presidente
PIZZETTI

Il relatore
PAISSAN

Il segretario
BUTTARELLI

07A02535

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 27 febbraio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Cagliari nel giorno 21 febbraio 2007 a seguito di assemblea del personale.

Motivazioni.

L'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari non ha operato nel suddetto giorno per assemblea del personale; pertanto, la Procura generale della Repubblica di Cagliari ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio con decreto del 21 febbraio 2007, dandone comunicazione a questa Direzione regionale con nota n. 766/2.1.S. del 23 febbraio 2007.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini di riscossione e versamento della I.E.T., dell'ARIET e dell'IPI.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche e integrazioni.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Cagliari, 27 febbraio 2007

Il direttore regionale: MONTONE

07A02222

PROVVEDIMENTO 14 marzo 2007.

Modificazioni al provvedimento 6 dicembre 2006, recante: «Estensione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura ad ulteriori tipologie di atti e di soggetti».

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

E

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, che ha aggiunto, tra l'altro, gli articoli 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*sexies* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, riguardanti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, di trascrizione, di iscrizione, di annotazione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il quale prevede che, con provvedimento interdirigenziale dei direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabiliti i termini e le modalità della progressiva estensione delle procedure telematiche di cui all'art. 3-*bis* del decreto legislativo

18 dicembre 1997, n. 463, a tutti i soggetti, nonché a tutti gli atti, incluse la registrazione di atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di successione, le trascrizioni, iscrizioni e annotazioni nei registri immobiliari e alle volture catastali, da qualunque titolo derivanti, ed inoltre le modalità tecniche della trasmissione del titolo per via telematica, relative sia alla prima fase di sperimentazione, che a quella di regime;

Visto il provvedimento interdirigenziale 6 dicembre 2006, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio e dal direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2006, riguardante l'estensione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura ad ulteriori tipologie di atti e di soggetti;

Visto l'art. 1, commi 48 e 77, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), riguardanti, rispettivamente, i dati identificativi dei mediatori coinvolti nelle cessioni di immobili e la nuova determinazione della franchigia sull'imposta sulle successioni e donazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 2007 - supplemento ordinario - con cui sono stati determinati gli importi dell'imposta di bollo dovuti in misura forfetaria sugli atti trasmessi per via telematica;

Ravvisata la necessità di modificare le specifiche tecniche relative all'estensione del servizio telematico disciplinata dal provvedimento 6 dicembre 2006 per recepire le predette innovazioni normative;

Ravvisata, di conseguenza, l'opportunità di garantire un congruo periodo di sperimentazione delle procedure telematiche da utilizzare, da parte dei notai, per l'esecuzione delle formalità relative agli atti diversi da quelli aventi ad oggetto immobili o diritti sugli immobili;

Dispongono:

Art. 1.

Specifiche tecniche

1. Le specifiche tecniche approvate con provvedimento 6 dicembre 2006, emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dal direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2006, sono modificate come da allegato 1 al presente provvedimento.

2. Dal 1° aprile 2007, per la trasmissione telematica degli atti possono essere utilizzate le specifiche tecniche modificate dal presente provvedimento.

3. Dal 1° giugno 2007, per la trasmissione telematica degli atti devono essere utilizzate le specifiche tecniche modificate dal presente provvedimento.

Art. 2.

Segnalazione da parte del notaio

1. La segnalazione di cui all'art. 35, comma 22.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è assolta da parte del notaio mediante l'uso delle procedure telematiche di cui al provvedimento 6 dicembre 2006.

Art. 3.

Utilizzo obbligatorio delle procedure telematiche

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 del provvedimento 6 dicembre 2006 per gli adempimenti relativi agli atti aventi ad oggetto immobili o diritti sugli immobili, per gli altri atti formati o autenticati dai notai, nonché per gli atti aventi ad oggetto immobili siti nei territori in cui vige il sistema del libro fondiario, l'utilizzo obbligatorio delle procedure telematiche di cui all'art. 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, decorre dal 1° giugno 2007.

Art. 4.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2007

Il direttore dell'Agenzia delle entrate
ROMANO

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

ALLEGATO 1

1. A pagina 37, dopo la definizione

```
35 = cessione di immobile strumentale (art.35, comma 10-ter DL n.223/2006)
```

sono aggiunte le seguenti

```
36 = trasferimenti  ex art. 1, co. 78, L. 296/2006
37 = assegnazione a soci (art. 1, comma 116, L. n. 296/2006)
```

2. A pagina 37, la definizione

```
GradoParentela:
         relazione di parentela tra donatario e donante necessaria alla
         determinazione della tassazione:
         3  =  se il donatario e' il coniuge o un parente in linea retta
         4  =  se  il donatario e' un altro parente fino al IV grado o affine
               in linea retta o affine in linea collaterale fino al III grado
         5  =  altri soggetti
```

è sostituita dalla definizione

```
GradoParentela:
         relazione di parentela tra donatario e donante necessaria alla
         determinazione della tassazione:
         3  =  se il donatario e' il coniuge o un parente in linea retta
         6  =  se il donatario e' il fratello o la sorella
         4  =  se  il donatario e' un altro parente fino al IV grado o affine
               in linea retta o affine in linea collaterale fino al III grado
         5  =  altri soggetti
```

3. A pagina 37, prima della definizione *Donazioni precedenti* è inserita la definizione

```
Handicap:
         1 = il beneficiario è portatore di handicap riconosciuto grave ai
sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104
         0 = il beneficiario non è portatore di handicap
```

4. A pagina 41, la definizione *IdSoggettoDichiarante* è soppressa e, tra le definizioni *AgenteImmobiliare* e *SpeseMediazione,* sono inserite le seguenti

```
   SocietaMediatrice:
         codice fiscale (alfanumerico 16 caratteri) o partita IVA (numerico
11 caratteri) della società che ha svolto l'intermediazione immobiliare o per
conto della quale ha agito l'agente immobiliare
```

```
IscrizioneAlbo:
       indica se il mediatore è iscritto nel ruolo degli Agenti
       d'Affari in mediazione
       1 = iscritto
       0 = non iscritto
CameraDiCommercio:
       provincia della Camera di Commercio dove risulta iscritto
NumeroIscrizioneAlbo
        numero di iscrizione all'albo dei mediatori immobiliari
NumeroIscrizioneRI
        numero di iscrizione al registro imprese
```

5. A pagina 57, l'elemento

```
<!ELEMENT DatiDonazione (DonazioniPrecedenti*)>
<!ATTLIST DatiDonazione
      GradoParentela (3|4|5) #REQUIRED
```

è sostituito dall'elemento

```
<!ELEMENT DatiDonazione (DonazioniPrecedenti*)>
<!ATTLIST DatiDonazione
      GradoParentela CDATA #REQUIRED
      Handicap (0 | 1) #IMPLIED
```

6. A pagina 59, l'elemento

```
<!ELEMENT DatiMediatore EMPTY>
<!ATTLIST DatiMediatore
      AgenteImmobiliare CDATA #IMPLIED
      SpeseMediazione CDATA #REQUIRED
      ModalitaPagamentoMed (C | A | B | M | D) #IMPLIED
      IdSoggettoDichiarante IDREF #REQUIRED
```

è sostituito dall'elemento

```
<!ELEMENT DatiMediatore EMPTY>
<!ATTLIST DatiMediatore
      AgenteImmobiliare CDATA #IMPLIED
      SocietaMediatrice CDATA #IMPLIED
      IscrizioneAlbo (0 | 1) #IMPLIED
      CameraDiCommercio CDATA #IMPLIED
      NumeroIscrizioneAlbo CDATA #IMPLIED
      NumeroIscrizioneRI CDATA #IMPLIED
      SpeseMediazione CDATA #IMPLIED
      ModalitaPagamentoMed (C | A | B | M | D) #IMPLIED
```

07A02493

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 2 marzo 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecce.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1º marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista a nota dell'Ufficio provinciale di Lecce prot. n. 2602 del 14 febbraio 2007 con la quale il direttore del summenzionato ufficio ha comunicato che a seguito dell'assemblea del personale dell'ufficio nella giornata del 13 febbraio 2007 gli sportelli catastali per servizi di visura ed accettazione atti di aggiornamento e gli sportelli all'utenza dei SS.PP.II. sono rimasti chiusi dalle ore 11,30 alle ore 12;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecce è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente della regione Puglia, che in data 27 febbraio 2007 con nota prot. n. 265/07 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecce con riguardo alle attività in premessa specificate nella giornata del 13 febbraio 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 2 marzo 2007

Il direttore regionale: GERBINO

07A02357

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 22 febbraio 2007.

Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche. (Deliberazione n. 23/07/CSP).

L'AUTORITÀ

Nella riunione della commissione per i servizi ed i prodotti del 22 febbraio 2007;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, ed in particolare gli articoli 1, comma 6, lettera *b)*, nn. 1 e 14, e 3-*bis*;

Vista la Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa e dagli altri Stati parti della Convenzione culturale europea e resa esecutiva in Italia con la legge 5 ottobre 1991, n. 527, pubblicata nel supplemento ordinario n. 253 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 ottobre 1991, e in particolare l'art. 7;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989, n. 552, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (89/552/CEE), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità

europee n. L/298 del 17 ottobre 1989, e modificata con la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 30 giugno 1997 (97/36/CE), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L/202 del 30 luglio 1997, e in particolare l'art. 22, comma 1;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «testo unico della radiotelevisione», pubblicato nel supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2006, ed in particolare gli articoli 3 e 4, comma 1, lettera *b)*;

Vista la delibera n. 127/00/CONS recante il regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 12 aprile 2000 e, in particolare, l'art. 15;

Vista la delibera n. 278/04/CSP del 10 dicembre 2004 recante la direttiva in materia di carte dei servizi e qualità dei servizi di televisione a pagamento, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 2005 e, in particolare, l'art. 16;

Considerato che, alla luce delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo rappresentati dalla libertà di espressione, di opinione e di ricevere e comunicare informazioni, applicabili alle emittenti radiotelevisive e ai fornitori di contenuti radiotelevisivi, devono conciliarsi con il rispetto dei diritti fondamentali della persona, essendo esplicitamente stabilito il divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche, con la sola esclusione delle trasmissioni ad accesso condizionato che prevedano l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo (art. 4, comma 1, lett. *b)*, testo unico della radiotelevisione);

Considerato che alla luce delle predette disposizioni comunitarie e nazionali il rispetto dei diritti fondamentali della persona deve costituire principio cardine del sistema radiotelevisivo, non derogabile da parte delle emittenti, né con riferimento agli orari di trasmissione né ai sistemi ed alle modalità di programmazione;

Considerato, altresì, con specifico riferimento alle trasmissioni che contengono scene pornografiche, che la stessa normativa prevede come unica eccezione che la trasmissione sia realizzata mediante sistemi ad accesso condizionato che prevedano l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo;

Rilevato che la Corte di cassazione (sez. I civile, sentenze nn. 6759 e 6760 del 6 aprile 2004) ha statuito che «il divieto "assoluto" di trasmissione di programmi che contengano (anche o esclusivamente) "scene [...] pornografiche"» è volto «ad escludere tout court la trasmissione di programmi che, in quanto immediatamente collidenti con principi e valori riconosciuti e garantiti (anche) dalla Costituzione in relazione (non soltanto al singolo individuo, ma) a tutta la collettività nazionale, sono considerati nocivi per l'intera collettività», precisando altresì che «il legislatore, in questi casi, tenendo conto della natura e delle caratteristiche del mezzo radiotelevisivo e dei possibili effetti dei suoi "messaggi" sul pubblico indeterminato ed indeterminabile dei destinatari, ha scelto, mediante il divieto assoluto di trasmissione di programmi radiotelevisivi aventi i contenuti vietati, di tutelare "incondizionatamente" — vale a dire, senza prevedere eccezioni — principi, valori ed interessi ritenuti primari per la stessa convivenza sociale e civile, quali [...] il buon costume [...], e di sacrificare perciò, previo bilanciamento dei valori in gioco, la libertà di informazione radiotelevisiva», non rilevando «né il mezzo di comunicazione (radio o televisione), né il mezzo espressivo utilizzati per confezionare un programma vietato, sia esso costituito da parole e/o suoni — propri della comunicazione radiofonica — ovvero da immagini e/o parole e/o suoni, propri del medium televisivo», giacché i divieti in questione «si riferiscono, in mancanza di precise specificazioni legislative, a qualsivoglia programma, qualunque sia il "genere" cui lo stesso sia riconducibile secondo le classificazioni correnti (informazione, svago, intrattenimento, sport, cultura, fiction, etc.)»;

Rilevato che nella stessa pronuncia la Corte di cassazione rinvia all'esito di specifica valutazione caso per caso «l'interpretazione ed applicazione delle corrispondenti fattispecie nei casi concreti: vale a dire [...] l'esistenza, nel programma, di "scene" che possano qualificarsi [...] "pornografiche"»;

Ritenuto, pertanto, necessario fornire linee interpretative e di indirizzo per meglio specificare la natura delle scene e dei programmi che, potendosi qualificare come pornografici, rientrano nei divieti previsti dalla predetta normativa;

Ritenuto che a tal fine utili indirizzi e principi possono essere desunti dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione in materia di offesa al sentimento del pudore;

Considerato che in base alla giurisprudenza in materia:

a) per pornografia si intende «la descrizione o illustrazione di soggetti erotici, mediante scritti, disegni, discorsi, fotografie, etc., che siano idonei a far venir meno il senso della continenza sessuale e offendano il pudore per la loro manifesta licenziosità» (Cass., sez. III penale, 9 febbraio 1971, n. 1197);

b) il pudore è definibile come «reazione emotiva, immediata ed irriflessa, di disagio, turbamento e repulsione in ordine a organi del corpo o comportamenti sessuali che, per ancestrale istintività, continuità pedagogica, stratificazione di costumi ed esigenze morali, tendono a svolgersi nell'intimità e nel riserbo» (Cass., sez. III penale, 3 febbraio 1977, n. 1809);

c) poiché la libertà di espressione costituzionalmente garantita trova un limite «nelle esigenze di tutela

del pudore e del buon costume» (Cass., sez. III penale, 10 agosto 1966, n. 1218), risulta fondamentale la definizione dell'offesa al buon costume, che si distingue dalla indecenza in quanto quest'ultima si realizza nell'offesa del «sentimento collettivo della costumatezza e della compostezza», mentre l'offesa al buon costume — che assume penalisticamente i connotati dell'oscenità — afferisce piuttosto alla lesione della verecondia sessuale, ossia alla riservatezza relativamente ad atti e fatti pertinenti alla intimità sessuale (Cass., sez. III penale, 11 giugno 2004, n. 26388);

d) il comune sentimento del pudore è ravvisabile nel «senso di quella naturale riservatezza che nella normalità dei casi circonda tutte le manifestazioni riguardanti la vita sessuale» (Cass., sez. III penale, 30 ottobre 2001);

e) la concreta determinazione del «comune senso del pudore» è rimessa a una valutazione caso per caso (Cass., sez. III penale, 15 gennaio 1979, n. 484), nel senso «della verifica e dell'aggiornamento ... nella sua mutevolezza con il divenire dei costumi e con l'evoluzione del pensiero medio dei consociati nel momento storico in cui avviene il fatto incriminato (cosiddetto criterio storico-evolutivo)» (Cass., sez. III penale, 7 giugno 1984, n. 5308), precisandosi tuttavia che «non possono essere poste a fondamento di un giudizio di valore quelle manifestazioni che, riferendosi apertamente ad atti della vita sessuale, tendono esclusivamente all'eccitamento erotico. Queste infatti devono essere tuttora considerate come fenomeni di degenerazione del costume» (Cass., sez. VI penale, 8 giugno 1971, n. 22, e 10 febbraio 1972, n. 878);

f) al fine di individuare le potenzialità offensive del pudore è necessario valutare gli atti e le rappresentazioni rispetto «al contesto ed alle modalità in cui gli atti o gli oggetti sono compiuti o esposti. [...] Ne consegue che il nudo integrale — considerando il sentimento medio della comunità ed i valori della coscienza sociale e le reazioni dell'uomo medio normale — assume differenti valenze [...]. L'esibizione degli organi genitali (diversamente da quella del seno nudo, che non integra più alcuna ipotesi di reato) — al di fuori delle eccezioni ricordate — configura il delitto di atti osceni, perché mira al soddisfacimento della "libido"» (Cass., sez. III penale, 3 ottobre 1997, n. 8959);

g) la rappresentazione, o più precisamente l'esibizione, degli organi genitali, dunque — salvo che nell'ambito di un nudo artistico — tende ad essere qualificata come erotizzante e dunque offensiva del pudore, e ciò con riferimento agli organi dell'uno o dell'altro sesso; più in particolare, si ha offesa al pudore «quando si rappresentano nude, con la palese funzione di eccitare l'istinto sessuale attraverso atteggiamenti e particolari posizioni, quelle parti del corpo femminile che hanno riferimento alla sfera sessuale e si risolvono nella sollecitazione psichica dell'erotismo» (Cass., sez. III penale, 28 novembre 1974, n. 9191); alla stessa stregua è valutata la rappresentazione degli «oggetti cosiddetti "coadiuvanti", che hanno la funzione di risvegliare e stimolare l'istinto sessuale, rappresentando organi genitali» (Cass., sez. III penale, 15 aprile 1985 n. 3494), con la sola eccezione di quegli oggetti il cui «contenuto palesemente ironico e canzonatorio [...] ne escluda il carattere di oscenità» (Cass., sez. III penale, ordinanza 21 ottobre 1995, n. 3027);

h) viene in considerazione non soltanto la manifestazione, ma anche la sua finalità e la sua motivazione: non soltanto la «inequivoca attinenza sessuale del gesto compiuto» (Cass., sez. III penale, 22 novembre 2001, n. 41735) è sintomatica del carattere osceno della rappresentazione, ma anche il suo essere concreta espressione dell'istinto sessuale: «il contenuto osceno penalmente rilevante non può restringersi alla sola rappresentazione estrema di un rapporto sessuale, ma comprende anche l'oscenità insita in atti e comportamenti che richiamano il congresso carnale, come esposizione di nudità, atteggiamenti con chiaro contenuto erotizzante, manifestamente licenziosi» (Cass., sez. III penale, 5 dicembre 2002, n. 41055);

i) pertanto, il pudore risulta leso in generale dalla rappresentazione prodotta di «atteggiamenti che rievocano esplicitamente e brutalmente gli atti della riproduzione» (Cass., sez. VI penale, 1° ottobre 1968, n. 1085), avendo «attitudine a svegliare la sensualità o a suscitare la concupiscenza richiamando direttamente o indirettamente sensazioni o manifestazioni della vita sessuale che devono rimanere opportunamente celate» (Cass., sez. I penale, 30 giugno 1969, n. 267), sia più in generale «quelle manifestazioni che apertamente tendono all'eccitamento erotico» (Cass., sez. VI penale, 4 febbraio 1971, n. 1465);

j) nello specifico, a titolo esemplificativo, si ha offesa al pudore «sia quando si riproducono brutalmente "atti della generazione", sia quando si rappresentino scene ed atteggiamenti che chiaramente richiamino il rapporto sessuale» (Cass., sez. III penale, 15 gennaio 1979, n. 484); ancora, quando si ha «rappresentazioni di immagini che chiaramente richiamano il rapporto sessuale o equivalente abnormi, nonché atti di libidine, attraverso esposizioni di nudità invereconde, pose e atteggiamenti aventi chiaro significato erotizzante» (Cass., sez. III penale, 28 novembre 1974, n. 9191); ovvero, la esibizione di corpi parzialmente o totalmente nudi, accompagnati a pose e atteggiamenti dei personaggi che richiamano o simulano, anche in maniera provocatoria, atti o attività sessuale, vale a configurare come pornografica la rappresentazione in quanto contraria al comune senso del pudore (Cass., sez. I penale, 14 gennaio 2005, n. 17285);

k) con specifico riguardo al contesto cinematografico, «un'opera, il cui contenuto è caratterizzato da un esasperato o quasi ossessivo pansessualismo fine a se stesso, in quanto diretto a sollecitare deteriori istinti della libidine con rappresentazioni cru-

damente veristiche di amplessi, con descrizioni, scene ed esposizioni di nudità, non può non essere considerata oscena, in quanto gravemente offensiva del comune sentimento del pudore di quella particolare sensibilità e riservatezza che, ancor oggi, nonostante l'evoluzione dei costumi, circonda cose od atti attinenti alla vita sessuale. Ed è indubbio che anche nell'attuale momento storico la grande maggioranza dei consociati, cui bisogna far riferimento per determinare il modo di pensare e di sentire del cosiddetto "uomo medio", non ritiene tollerabile e non accetta un'opera cinematografica, teatrale o letteraria, il cui tessuto connettivo sia esclusivamente, o quasi, costituito dalla brutale riproduzione di atti della generazione e dalla rappresentazione di scene ed atteggiamenti che chiaramente richiamino il rapporto sessuale» (Cass., sez. III penale, 28 gennaio 1981, n. 520); e ancora, «un'opera cinematografica riveste carattere di oscenità non solo per la sua attitudine ad eccitare la concupiscenza, ma anche quando, rappresentando scoperte carnalità e violenze sessuali riposte nel fondo degenerativo degli istinti primordiali della specie, violi il pudore, e cioè la verecondia attraverso la quale l'uomo, nel suo lungo cammino di civiltà, ha sempre cercato di nascondere i suoi istinti sessuali oltreché le turpitudini della propria ed altrui lussuria. Tutto ciò, invero, mettendo in particolare evidenza fatti censurati dal riserbo e dalla pudicizia che circondano gli strati elevati della coscienza umana, può indurre anche un profondo disgusto, tale da prevalere sulle pulsioni erotizzanti e annullarle.» (Cass., sez. III penale, 7 giugno 1984 n. 5308);

Ritenuta la sussistenza di elementi sufficienti alla individuazione dei criteri di determinazione della natura pornografica degli atti, degli oggetti e delle rappresentazioni vietate ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

Ritenuta, conseguentemente, l'opportunità di esplicitare i predetti criteri cui devono conformarsi i programmi predisposti e trasmessi dalle emittenti radiotelevisive pubbliche o private nonché dai fornitori di contenuti radiotelevisivi, eccezion fatta per quelli diffusi ad accesso condizionato con sistema di controllo specifico e selettivo, al fine di rendere effettivo il divieto di trasmissione di programmi contenenti scene pornografiche;

Udita la relazione del commissario Michele Lauria, relatore ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

1. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, nazionali e locali e i fornitori di contenuti radiotelevisivi su frequenze terrestri, via satellite e via cavo, ai sensi e nei limiti di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, lettera *b)*, in combinato disposto con l'art. 51, comma 1, lettera *i)* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono tenuti a rispettare il divieto di trasmissione di programmi contenenti scene pornografiche individuate in base ai criteri recati dalla presente delibera.

2. A tal fine, si intende per pornografica la descrizione, l'illustrazione o la rappresentazione, visiva e/o verbale, di soggetti erotici e di atti o attività attinenti alla sfera sessuale, che risulti offensiva del pudore.

3. È offensiva del pudore la descrizione, l'illustrazione o la rappresentazione, visiva e/o verbale, di atti o attività attinenti alla sfera sessuale, o l'esibizione di organi genitali, esorbitante dalla riservatezza tipica delle manifestazioni relative alla vita sessuale, ovvero finalizzata alla eccitazione erotica o alla stimolazione dell'istinto sessuale, ovvero connotata da gratuità rispetto al contesto narrativo e priva di elementi redimenti che, alla luce dello stesso contesto, ne giustifichino la presenza.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 34, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, non rientra nel menzionato divieto di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)* del citato decreto legislativo, la rappresentazione che, pur ricadente nella definizione di cui al precedente punto 2, sia parte di un contesto culturale o di valore artistico e risulti non fine a sé stessa ma funzionale all'economia dell'opera in cui è inserita.

5. Le emittenti e i fornitori di contenuti sono richiamati ad adottare ogni cautela al fine di uniformare le attività connesse alla messa in onda di programmi radiotelevisivi ai predetti criteri ai fini dell'osservanza del divieto di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

6. L'Autorità uniforma le proprie attività di monitoraggio e sanzionatoria sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e del divieto di diffusione di programmi recanti scene pornografiche ai predetti criteri, che pertanto assumono valore di indirizzo interpretativo della relativa disposizione contenuta nell'art. 4, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, munita del presidio sanzionatorio di cui all'art. 51, comma 1, lettera *i)*, del citato decreto legislativo.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Roma, 22 febbraio 2007

Il presidente: CALABRÒ

Il commissario relatore: LAURIA

07A02322

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum*

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 15 marzo 2007 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa dal sig. Ennio Luponio delegato dal comune di Montecopiolo (delibera n. 7 del 1° marzo 2007), di voler promuovere una richiesta di *referendum*, previsto dall'art. 132, secondo comma, della Costituzione, sul seguente quesito:

«Richiesta di *referendum* per l'aggregazione del comune di Montecopiolo alla regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 132, comma secondo della Costituzione.

Il sig. Luponio dichiara di eleggere domicilio in Roma presso lo studio legale avv. Ennio Luponio - via Michele Mercati n. 51 - tel. 06/3222912 - fax 063222915.

07A02494

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione della delibera adottata in data 30 novembre 2006 dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali.

Con ministeriale 24/IX/0003283/RAG-L-36 del 28 febbraio 2007 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza ragionieri e periti commerciali in data 30 novembre 2006, concernente modifiche regolamentari in materia di accertamento amministrativo nei confronti dei titolari di pensione di invalidità.

07A02373

Approvazione della delibera adottata in data 24 gennaio 2007 dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali.

Con ministeriale 24/IX/0003284/RAG-L-37 del 28 febbraio 2007 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza ragionieri e periti commerciali in data 24 gennaio 2007, concernente modifiche al regolamento di esecuzione relativamente ai termini di comunicazione annuale del reddito professionale e del volume complessivo di affari dichiarato ai fini IVA prevedendo, nel contempo, la possibilità di trasmissione anche in via telematica.

07A02380

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Haes-Steril»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 459 del 27 febbraio 2007

Medicinale: HAES-STERIL.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Deutschland GMBH con sede legale e domicilio in 61343 - Bad Homburg (Germania).

Variazione A.I.C.: aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica relativa all'effettuazione della produzione, confezionamento, dei controlli e rilascio dei lotti anche presso l'officina: Fresenius Kabi France, 6 rue du Rempart BP 611 - 27400 Louviers - France, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 032247090 - «6 g/100 ml soluzione per infusione» 20 sacche freeflex 250 ml;

A.I.C. n. 032247138 - «10 g/100 ml soluzione per infusione» 20 sacche freeflex 250 ml;

A.I.C. n. 032247153 - «6 g/100 ml soluzione per infusione» 1 sacca freeflex da 250 mI;

A.I.C. n. 032247177 - «10 g/100 ml soluzione per infusione» 1 sacca freeflex da 250 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02271

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Otreon»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 465 del 27 febbraio 2007

Medicinale: OTREON.

Titolare A.I.C.: Daiichi Sankyo Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Paolo Di Dono, 73 - 00142 Roma - codice fiscale 00468270582.

Variazione: A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 027969017 - «100 mg compresse rivestite» 12 compresse,

varia in:

A.I.C. n. 027969017 - «100 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;

A.I.C. n. 027969043 - «200 mg compresse rivestite» 6 compresse,

varia in:

A.I.C. n. 027969043 - «200 mg compresse rivestite con film» 6 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A02272

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tegretol»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 469 del 27 febbraio 2007

Medicinale: TEGRETOL.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni, 1, 21040 - Origgio Varese - codice fiscale 07195130153.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 020602037 - «20 mg/ml sciroppo bambini» 1 flacone da 250 ml,

varia in:

A.I.C. n. 020602037 - «bambini 20 mg/ml sciroppo» 1 flacone da 250 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A02273

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zinnat»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 470 del 24 febbraio 2007

Medicinale: ZINNAT.

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via A. Feming, 2 - 37100 Verona - codice fiscale n. 00212840235.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 026915025 - «250 mg compresse rivestite» 12 compresse,

varia in:

A.I.C. n. 026915025 - «250 mg compresse rivestite con film» 12 compresse,

A.I.C. n. 026915037 - «500 mg compresse rivestite» 6 compresse,

varia in:

A.I.C. n. 026915037 - «500 mg compresse rivestite con film» 6 compresse,

A.I.C. n. 026915102 - «500 mg compresse rivestite» 12 compresse,

varia in:

A.I.C. n. 026915102 - «500 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A02274

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zoref»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 471 del 27 febbraio 2007

Medicinale: ZOREF.

Titolare A.I.C.: Glaxo Allen S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via A. Fleming, 2 - 37100 Verona - codice fiscale 08998480159.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 026917029 - «250 mg compresse rivestite» 12 compresse,

varia in:

A.I.C. n. 026917029 - «250 mg compresse rivestite con film» 12 compresse,

A.I.C. n. 026917031 - «500 mg compresse rivestite» 6 compresse,

varia in:

A.I.C. n. 026917031 - «500 mg compresse rivestite con film» 6 compresse,

A.I.C. n. 026917106 - «500 mg compresse rivestite» 12 compresse,

varia in:

A.I.C. n. 026917106 - «500 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A02275

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'ENEA, quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003.

Il giorno 7 marzo 2007, alle ore 10,15, ha avuto luogo l'incontro per la definizione del CCNL in oggetto tra:

ARAN:

nella persona del Presidente (f.to avv. Massimo Massella Ducci Teri), (P.to).

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

Organizzazioni sindacali:	Confederazioni sindacali:
Federmanager (f.to)	CIDA (f.to)
CISL FIR (f.to)	CISL (f.to)

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'ENEA, quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005 E PER IL BIENNIO ECONOMICO 2002-2003 RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL'ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE L'ENERGIA E L'AMBIENTE («ENEA»)

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo nazionale, stipulato ai sensi dell'art. 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica a tutto il personale dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato dell'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente (d'ora in avanti: «ENEA»).

2. Nel testo del presente contratto i riferimenti al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, sono riportati come decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 2.

Durata e decorrenza del presente contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1º gennaio 2002-31 dicembre 2005, per la parte normativa, e 1º gennaio 2002-31 dicembre 2003, per la parte economica.

2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diverse decorrenze previste dal presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli articoli 47 e 48 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dall'Enea entro trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di cui al comma 2.

4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla data di scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né danno luogo ad azioni conflittuali.

6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, al personale cui si applica il presente CCNL è corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità, le parti stipulano apposito accordo ai sensi degli articoli 47 e 48 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

7. In sede di rinnovo biennale per la determinazione della parte economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva, intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'Accordo del 23 luglio del 1993 di cui al comma precedente.

Art. 3.

Codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro

1. L'Enea, nel rispetto delle forme di partecipazione previste dai contratti collettivi nazionali vigenti, adotta con proprio atto, il codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione del 27 novembre 1991, n. 92/131/CEE. Le parti, allo scopo di fornire linee guida uniformi in materia, allegano a titolo esemplificativo il codice-tipo.

Art. 4.

Struttura della retribuzione

1. Si conferma la struttura della retribuzione della dirigenza ENEA, prevista dall'art. 2 del CCNL 4 dicembre 2002 (quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999), come modificata dall'art. 2, comma 2 e dall'art. 4, comma 2 del CCNL 4 dicembre 2002 (biennio economico 2000-2001), con articolazione nelle seguenti voci:

A) TRATTAMENTO FONDAMENTALE MENSILE.

A.a) retribuzione minima mensile;

A.b) elemento differenziato di funzione, secondo la disciplina di cui all'art. 86 del CCNL Quadriennio 1994-1997, con le modifiche introdotte dai seguenti articoli: art. 5 del CCNL 4 dicembre 2002 (quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999), art. 5 del CCNL 4 dicembre 2002 (biennio economico 2000-2001);

A.c) superminimi secondo la disciplina di cui all'art. 82, comma 1, lettera *d)* del CCNL Quadriennio 1994-1997.

La somma di tutte le componenti è definita «retribuzione fondamentale mensile», cui si aggiunge, quale ulteriore componente del trattamento fondamentale, la tredicesima mensilità secondo la disciplina dell'art. 4 del CCNL 4 dicembre 2002 (quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999).

Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNL 4 dicembre 2002 (biennio economico 2000-2001), ai dirigenti in servizio alla data del 4 dicembre 2002 (data di stipulazione del CCNL relativo al biennio economico 2000-2001), continuano ad essere corrisposti gli importi in godimento alla stessa data, relativi all'elemento di maggiorazione della retribuzione ed alla retribuzione individuale di anzianità, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *A.f)* e lettera *A.g)* del CCNL 4 dicembre 2002 (quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999).

B) TRATTAMENTO ACCESSORIO.

B.a) premi di produttività collettiva ed individuale, secondo la disciplina di cui all'art. 82, comma 1, lettera *Ba)* del CCNL Quadriennio 1994-1997;

B.b) indennità contrattuali e/o previste da specifiche disposizioni di legge, secondo la disciplina di cui all'art. 82, comma 1, lettera *Bb)* del CCNL Quadriennio 1994-1997;

B.c) indennità sostitutiva dei trattamenti specifici di ente, secondo la disciplina di cui all'art. 88, commi 2 e 3 del CCNL Quadriennio 1994-1997.

2. Il trattamento economico di cui al comma precedente remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi attribuiti ai dirigenti.

3. Al dirigente ove spettante è corrisposto l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della normativa vigente.

Art. 5.

Incrementi della retribuzione minima mensile

1. La retribuzione minima mensile lorda dei dirigenti ENEA derivante dalla applicazione dell'art. 2 del CCNL 4 dicembre 2002 (biennio economico 2000-2001), è incrementata delle seguenti misure lorde mensili con decorrenza dalle date sottoindicate:

a) dal 1º gennaio 2002: € 86,00;

b) dal 1º gennaio 2003: € 79,00.

2. A seguito dell'applicazione del comma 1, la nuova retribuzione minima mensile lorda a regime dei dirigenti Enea è rideterminata nella misura di € 3.531,56.

Art. 6.

Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 5 hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza, normale e privilegiato, sul trattamento di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del medesimo art. 5 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli effetti del trattamento di fine servizio, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

Art. 7.

Fondi per: elemento differenziato di funzione superminimi e premi di produttività

1. Presso l'ENEA, sono confermati, con le modifiche di cui al presente articolo, i seguenti fondi per il trattamento economico dei dirigenti, secondo la disciplina di cui all'art. 4 del CCNL 4 dicembre 2002 (biennio economico 2000-2001): fondo per l'elemento differenziato di funzione, fondo per i superminimi, fondo per i premi di produttività.

2. Il finanziamento dei fondi di cui al comma 1 continua ad essere assicurato con le modalità previste dall'art. 4 del CCNL 4 dicembre 2002 (biennio economico 2000-2001) e dai precedenti contratti collettivi nazionali.

3. Il fondo per l'elemento differenziato di funzione di cui al comma 1 è ulteriormente incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul monte salari anno 2001 relativo alla dirigenza ENEA:

- 1,13% a decorrere dal 1/1/2002;
- 1,99% a decorrere dal 1/1/2003.

Art. 8.

Modifiche alla disciplina dell'elemento differenziato di funzione

1. I valori in godimento dell'elemento differenziato di funzione sono incrementati con le decorrenze e nelle misure lorde mensili di seguito indicate:

FASCE	A decorrere dal 31 dicembre 2002 e a valere dal 1º gennaio 2003	A decorrere dal 31 dicembre 2003 e a valere dal 1º gennaio 2004
Fascia A	€ 14,30	€ 47,59
Fascia B	€ 21,58	€ 69,92
Fascia C	€ 28,52	€ 94,20
Fascia D	€ 43,04	€ 140,82
Fascia E	€ 57,30	€ 188,40

2. A seguito degli incrementi di cui al comma 1, i minimi e massimi di fascia dell'elemento differenziato di funzione di cui all'art. 5, comma 1, del CCNL del 4 dicembre 2002 (biennio economico 2000-2001), sono rideterminati nelle misure lorde mensili e con le decorrenze di seguito indicate:

FASCE	A decorrere dal 31 dicembre 2002 e a valere dal 1º gennaio 2003	A decorrere dal 31 dicembre 2003 e a valere dal 1º gennaio 2004
Fascia A	da € 221,00 a € 530,00	da € 268,00 a € 578,00
Fascia B	da € 692,00 a € 1.210,00	da € 762,00 a € 1.280,00
Fascia C	da € 1.267,00 a € 1.785,00	da € 1.361,00 a € 1.879,00
Fascia D	da € 1.902,00 a € 2.419,00	da € 2.042,00 a € 2.560,00
Fascia E	da € 2.536,00 a € 3.052,00	da € 2.724,00 a € 3.241,00

3. L'elemento differenziato di funzione di cui al presente articolo continua ad essere corrisposto a carico del fondo di cui all'art. 7, comma 3. Agli incrementi di cui al comma 1, concorrono in parte le risorse di cui al medesimo art. 7, comma 3.

Art. 9.

Conferma di discipline precedenti

1. Per quanto non previsto nel presente CCNL, restano confermate, in quanto compatibili, le disposizioni dei precedenti CCNL nelle parti non disapplicate.

ALLEGATO N. 1

SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI

Art. 1.

Definizione

1. Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti.

Art. 2.

Principi

1. Il codice è ispirato ai seguenti principi:

a) è inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale nella definizione sopra riportata;

b) è sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale;

c) è sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti;

d) è istituita la figura della Consigliera/del Consigliere di fiducia, così come previsto dalla risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94, e denominata/o d'ora in poi Consigliera/Consigliere, e viene garantito l'impegno degli enti o agenzie a sostenere ogni dirigente che si avvalga dell'intervento della Consigliera/del Consigliere o che sporga denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurimenti indicazioni circa la procedura da seguire, mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni;

e) viene garantito l'impegno dell'ente o dell'agenzia a definire preliminarmente, d'intesa con i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente Codice, il ruolo, l'ambito d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali della persona da designare quale Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di Consigliera/Consigliere gli enti o le agenzie individuano al proprio interno persone idonee a ricoprire l'incarico alle quali rivolgere un apposito percorso formativo;

f) è assicurata, nel corso degli accertamenti, l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti;

g) nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie sessuali si applicano le misure disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo n. 165 del 2001 nelle quali venga inserita, precisandone in modo oggettivo i profili ed i presupposti, un'apposita tipologia di infrazione relativamente all'ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti di un dipendente che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti comportamenti sono comunque valutabili ai fini disciplinari ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti;

h) l'ente o l'agenzia si impegna a dare ampia informazione, a fornire copia ai propri dirigenti, del presente Codice di comportamento e, in particolare, alle procedure da adottarsi in caso di molestie sessuali, allo scopo di diffondere una cultura improntata al pieno rispetto della dignità della persona.

2. Per i dirigenti e per i professionisti il predetto comportamento costituisce elemento negativo di valutazione con le conseguenze previste dai CCNL in vigore.

Art. 3.

Procedure da adottare in caso di molestie sessuali

1. Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale sul posto di lavoro la dirigente/il dirigente o il professionista potrà rivolgersi alla Consigliera/al Consigliere designata/o per avviare una procedura informale nel tentativo di dare soluzione al caso.

2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere dovrà concludersi in tempi ragionevolmente brevi in rapporto alla delicatezza dell'argomento affrontato.

3. La Consigliera/il Consigliere, che deve possedere adeguati requisiti e specifiche competenze e che sarà adeguatamente formato dagli Enti o dalle agenzie, è incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla dirigente/al dirigente o al professionista oggetto di molestie sessuali e di contribuire alla soluzione del caso.

Art. 4.

Procedura informale intervento della consigliera/del consigliere

1. La Consigliera/il Consigliere, ove la dirigente/il dirigente o il professionista oggetto di molestie sessuali lo ritenga opportuno, interviene al fine di favorire il superamento della situazione di disagio per ripristinare un sereno ambiente di lavoro, facendo presente alla persona che il suo comportamento scorretto deve cessare perché offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro.

2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere deve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso richiede.

Art. 5.

Denuncia formale

1. Ove la dirigente/il dirigente o il professionista oggetto delle molestie sessuali non ritenga di far ricorso all'intervento della Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere formale denuncia, con l'assistenza della Consigliera/del Consigliere, alla dirigente/al dirigente o responsabile dell'ufficio di appartenenza che sarà tenuta/o a trasmettere gli atti all'Ufficio competenze dei procedimenti disciplinari, fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale potrà avvalersi.

2. Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la dirigente/il dirigente dell'ufficio di appartenenza, la denuncia potrà essere inoltrata direttamente alla Direzione generale.

3. Nel corso degli accertamenti è assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.

4. Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/1991, qualora l'ente o l'agenzia, nel corso del procedimento disciplinare, ritenga fondati i dati, adotterà, ove lo ritenga opportuno, d'intesa con le OO.SS. e sentita la Consigliera/il Consigliere, le misure organizzative ritenute di volta in volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino reciprocamente l'inviolabilità della persona.

5. Sempre nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/1991 e nel caso in cui l'ente o l'agenzia nel corso del procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti, la denunciante/il denunciante ha la possibilità di chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o di essere trasferito altrove in una sede che non gli comporti disagio.

6. Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/1991, qualora l'ente o l'agenzia nel corso del procedimento disciplinare non ritenga fondati i fatti, potrà adottare, su richiesta di uno o entrambi gli interessati, provvedimenti di trasferimento in via temporanea, in attesa della conclusione del procedimento disciplinare, al fine di ristabilire nel frattempo un clima sereno; in tali casi è data la possibilità ad entrambi gli interessati di esporre le proprie ragioni, eventualmente con l'assistenza delle organizzazioni sindacali, ed è comunque garantito ad entrambe le persone che il trasferimento non venga in sedi che creino disagio.

Art. 6.

Attività di sensibilizzazione

1. Nei programmi di formazione del personale e dei dirigenti gli enti o le agenzie dovranno includere informazioni circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo.

2. L'ente o l'agenzia dovrà, peraltro, predisporre specifici interventi formativi in materia di tutela della libertà e della dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali. Particolare attenzione dovrà essere posta alla formazione delle dirigenti e dei dirigenti che dovranno promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali sul posto di lavoro.

3. Sarà cura degli enti o delle agenzie promuovere, d'intesa con le organizzazioni sindacali, la diffusione del Codice di condotta contro le molestie sessuali anche attraverso assemblee interne.

4. Verrà inoltre predisposto del materiale informativo destinato alle dipendenti/ai dipendenti sul comportamento da adottare in caso di molestie sessuali.

5. Sarà cura dell'ente o dell'agenzia promuovere un'azione di monitoraggio al fine di valutare l'efficacia del Codice di condotta nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali. A tale scopo la Consigliera/il Consigliere, d'intesa con il CPO, provvederà a trasmettere annualmente ai firmatari del Protocollo ed alla Presidente del Comitato nazionale di parità un'apposita relazione sullo stato di attuazione del presente Codice.

6. L'ente o l'agenzia e i soggetti firmatari del Protocollo d'intesa per l'adozione del presente Codice si impegnano ad incontrarsi al termine del primo anno per verificare gli esiti ottenuti con l'adozione del Codice di condotta contro le molestie sessuali ed a procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni ritenute necessarie.

07A02278

Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'ENEA per il biennio economico 2004-2005

Il giorno 7 marzo 2007, alle ore 10,30, ha avuto luogo l'incontro per la definizione del CCNL in oggetto tra:

ARAN:

nella persona del Presidente (f.to avv. Massimo Massella Ducci Teri), (P.to)

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

Organizzazioni sindacali:	Confederazioni sindacali:
Federmanager (f.to)	CIDA (f.to)
CISL FIR (f.to)	CISL (f.to)

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'ENEA, biennio economico 2004-2005.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL BIENNIO ECONOMICO 2004-2005 RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL'ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE L'ENERGIA E L'AMBIENTE («ENEA»)

Art. 1.

Campo di applicazione, durata e decorrenza del presente CCNL

1. Il presente contratto collettivo nazionale, stipulato ai sensi dell'art. 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica a tutto il personale dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato dell'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente (d'ora in avanti: «ENEA»).

2. Il presente contratto si riferisce al periodo 1º gennaio 2004 - 31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.

3. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli articoli 47 e 48 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

4. Per quanto non previsto dal presente contratto restano in vigore le disposizioni dei precedenti CCNL.

Art. 2.

Incrementi della retribuzione minima mensile

1. La retribuzione minima mensile dei dirigenti Enea, definita, ai sensi dell'art. 5 del CCNL del 7 marzo 2007 (CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003), nella misura mensile lorda di € 3.531,56, è incrementata delle seguenti misure lorde mensili con decorrenza dalle date sottoindicate:

a) dal 1º gennaio 2004: € 60,00;

b) dal 1º gennaio 2005: € 81,00.

2. A seguito dell'applicazione del comma 1, la nuova retribuzione minima mensile lorda a regime dei dirigenti Enea è rideterminata nella misura di € 3.672,56.

Art. 3.

Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 2 hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza, normale e privilegiato, sul trattamento di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del medesimo art. 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli effetti del trattamento di fine servizio, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

Art. 4.

Fondi per: elemento differenziato di funzione superminimi e premi di produttività

1. Presso l'ENEA, sono confermati, con le modifiche di cui al presente articolo, i seguenti fondi per il trattamento economico dei dirigenti, secondo la disciplina di cui all'art. 7 del CCNL del 7 marzo 2007 (CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003): fondo per l'elemento differenziato di funzione, fondo per i superminimi, fondo per i premi di produttività.

2. Il finanziamento dei fondi di cui al comma 1 continua ad essere assicurato con le modalità previste dall'art. 7 del CCNL del 7 marzo 2007 (CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003) e dai precedenti contratti collettivi nazionali.

3. Il fondo per l'elemento differenziato di funzione di cui al comma 1 è ulteriormente incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul monte salari anno 2003 relativo alla dirigenza ENEA:

- 1,03% a decorrere dal 1º gennaio 2004;
- 1,10% a decorrere dal 1º gennaio 2005;
- 0,88% a decorrere dal 31º dicembre 2005 e a valere dal 1º gennaio 2006.

Art. 5.

Modifiche alla disciplina dell'elemento differenziato di funzione

1. I minimi e massimi di fascia dell'elemento differenziato di funzione di cui all'art. 8, comma 1, del CCNL del 7 marzo 2007 (CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003), sono rideterminati nelle misure lorde mensili e con le decorrenze di seguito indicate:

FASCE	A decorrere dal 31 dicembre 2004 e a valere dal 1º gennaio 2005	A decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dal 1º gennaio 2006
Fascia A	da € 286,00 a € 597,00	da € 301,00 a € 812,00
Fascia B	da € 790,00 a € 1.308,00	da € 812,00 a € 1.427,00
Fascia C	da € 1.398,00 a € 1.916,00	da € 1.427,00 a € 2.142,00
Fascia D	da € 2.098,00 a € 2.617,00	da € 2.142,00 a € 2.825,00
Fascia E	da € 2.799,00 a € 3.316,00	da € 2.857,00 a € 3.500,00

2. I valori in godimento dell'elemento differenziato di funzione sono incrementati con le decorrenze e nelle misure lorde mensili di seguito indicate:

FASCE	A decorrere dal 31 dicembre 2004 e a valere dal 1º gennaio 2005	A decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dal 1º gennaio 2006
Fascia A	€ 18,80	€ 14,75
Fascia B	€ 28,37	€ 21,67
Fascia C	€ 37,50	€ 29,20
Fascia D	€ 56,59	€ 43,65
Fascia E	€ 75,33	€ 58,40

3. L'elemento differenziato di funzione di cui al presente articolo continua ad essere corrisposto a carico del fondo di cui all'art. 4, comma 3. Agli incrementi di cui al comma 2, concorrono in parte le risorse di cui al medesimo art. 4, comma 3.

07A02279

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-063) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00